

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

97.

SITZUNG

17-1-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 49:

« Modifiche alla legge regionale 6 aprile, 1956, n. 5 », presentato dai consiglieri regionali Paris, Canestrini, Raffaelli, Mognoni, Vinante, Tanas, Toscana, Nardin e Nicolodi.

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 49:

« Änderungen zu dem Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Paris, Canestrini, Raffaelli, Mognoni, Vinante, Tanas, Toscana, Nardin und Nicolodi).

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 16.1.63.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che è arrivato un nuovo disegno di legge, concernente ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della regione.

E' pervenuta un'interpellanza del cons. Corsini, per sapere per quali motivi il Presidente della Giunta regionale non abbia ritenuto di esprimere quei sentimenti comuni alle genti trentine e a tutti gli italiani, che suonano e suonano riprovazione per una azione compiuta a suo tempo dal testè defunto on. Bonfiglio Paolazzi.

Passiamo al punto 6 dell'Ordine del giorno: **Disegno di legge n. 49**: « *Modifiche alla*

legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 », presentato dai Consiglieri regionali Paris, Canestrini, Raffaelli, Molignoni, Vinante, Tanas, Toscana, Nardin e Nicolodi.

Chi chiede la parola?

La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): I colleghi che erano con me nella precedente legislatura possono ricordare che io espressi già allora il mio parere contrario a questa legge; lo espressi per ragioni di merito, lo espressi per ragioni giuridiche. Le ragioni di merito si possono così brevemente riassumere.

Il sistema elettorale proporzionale, teoricamente ed in partenza, assicura meglio la giustizia distributiva nella assegnazione dei mandati in occasione della composizione dei Consigli comunali. In questo preciso senso, il sistema proporzionale dovrebbe essere preferito.

Ma quando poi guardiamo come si svolgono molto spesso le cose nella pratica, vediamo che in questo nostro Paese, caratterizzato dalla presenza di numerosi movimenti politici, e quasi sempre dalla assenza di una maggioranza assoluta, avviene che, al fine di rendere possibile la vita delle amministrazioni comunali, diventa necessario fare delle combinazioni, nelle quali molto spesso la parola decisiva spetta alle più sparute minoranze, che vengono ad

essere l'ago della bilancia, e vengono ad assumere, nella combinazione, un peso che non è assolutamente proporzionato all'entità dei voti avuti, quindi alla entità della rappresentanza esercitata in seno ai Consigli comunali stessi. E la conseguenza ne è spesso la formazione di amministrazioni, che vengono ad avere una vita stentata, nelle quali la realizzazione dei programmi è resa difficile dalla precarietà della combinazione, dalla inevitabilità dei contrasti che insorgono spesso entro la maggioranza stessa quando si tratta di affrontare dei problemi concreti; e le soluzioni che si raggiungono sono spesso soluzioni di compromesso, soluzioni nella quali — usando una frase che è del diritto privato e non del diritto pubblico, e definisce la transazione — ciascuna parte deve dare, promettere o cedere qualche cosa pur di raggiungere la conclusione, il che vuol dire che la soluzione adottata finisce con l'essere di scarsa persuasione un po' per tutti. La stabilità delle amministrazioni non è servita da questo metodo e così non è servito il prestigio delle istituzioni, nei confronti di un'opinione pubblica che, secondo me, non aumenta il suo atteggiamento di fiducia verso le istituzioni ed i metodi democratici, perchè è disamorata dallo spettacolo troppo frequente di amministrazioni che vanno in crisi per difficoltà, per contrasti di partito, per situazioni varie.

Molto meglio dunque, da un punto di vista di merito e da un punto di vista anche della reale difesa dei principi democratici, che possano costituirsi amministrazioni solide, stabili, nelle quali ci sia la presenza della minoranza, la quale presenza è assolutamente salutare per l'azione di stimolo, di controllo, di critica, che è opportuno non manchi in seno alle amministrazioni comunali, fermo restando però che questa minoranza non possa essere in grado di determinare troppo facilmente le crisi e troppo

frequentemente momenti di immobilismo, di paralisi, più o meno notevole, dell'amministrazione concreta, dell'attività concreta dell'amministrazione. Questo in sintesi, da un punto di vista di merito. Il metodo proporzionale, in partenza e teoricamente, soddisfa maggiormente il principio della giustizia distributiva dei mandati, il metodo maggioritario rende assai più facile la costruzione di amministrazioni stabili, che siano in grado di realizzare i loro programmi, che diano allo sviluppo dell'attività amministrativa il carattere di una maggiore coerenza, di una maggiore efficienza, di una maggiore forza. Si tratta di scegliere tra queste due valutazioni di merito, ed io, anche per quello spirito pratico che è sempre presente nel mio ragionamento, io non ho esitato già allora a dichiarare la mia preferenza al metodo maggioritario, tanto più che questo metodo maggioritario, limitato ai comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, ha avuto, almeno in sede nazionale, il consenso di tutti i gruppi politici. Non posso dimenticare che la legge che ha abbattuto da 30 mila abitanti a 10 mila abitanti il limite di adozione del metodo proporzionale e del metodo maggioritario, è stata votata nel Parlamento a larghissima maggioranza, quasi all'unanimità, e la votazione è stata preceduta da dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi politici, i quali hanno dichiarato la loro soddisfazione, tutti, ritenendo questo metodo conforme ad una valida sensibilità democratica. E ove non si volesse limitare la nostra considerazione a ciò che è avvenuto nel nostro Stato e si volesse guardare all'estero, noi vedremmo adottato il sistema maggioritario per le elezioni amministrative negli Stati a più lunga esperienza democratica, come sono l'Inghilterra, come sono la Francia, ed altri Stati come voi sapete.

NARDIN (P.C.I.): (*Interrompe*).

ODORIZZI (D.C.): Ah, prima di adesso, Nardin, da sempre...

PARIS (P.S.I.): Prima di De Gaulle!

ODORIZZI (D.C.): De Gaulle è un episodio storico che risale a qualche anno fa; il metodo maggioritario nelle elezioni amministrative, in Francia, esiste da decenni.

Ma, detto questo, perchè sia chiaro il pensiero sostanziale, che ispira la mia conclusione negativa nei confronti di questo disegno di legge, io mi sono posto alcuni quesiti giuridici, e vi dirò che ad essi ho dedicato, ieri, l'attenzione con un certo interesse, che chiamerei di pura indagine dottrinale. Io mi sono persuaso che, nonostante le indicazioni in senso contrario, che vengono da taluni aspetti della legislazione positiva, e da una pronuncia, parzialmente incidentale della Corte costituzionale, io mi sono persuaso che il tema non solo è perplesso, ma che nel gioco di contrapposizione degli argomenti che si possono addurre in pro o contro il sistema, il peso maggiore è senz'altro per coloro che, come me, pensano che questo disegno di legge non rientri nella nostra competenza o comunque non possa essere votato per i limiti che si impongono alla nostra competenza. E vi dirò che, se questa analisi giuridica che condurrò, può essere influenzata anche dal desiderio che il disegno di legge non venga approvato, la questione giuridica l'ho voluta proprio esaminare, ponendomi in un clima di disinteresse pratico, ponendomi cioè di fronte ai principi della legge come tale, ed analizzandoli con criteri giuridici imparziali. La prima domanda che mi son posto è questa: su che cosa fonderemmo noi la nostra competenza a legiferare in materia? Si risponde: sull'art. 5 del nostro Statuto, che ci

dà competenza in tema di ordinamento dei Comuni.

Ma allora, posta questa affermazione, posto questo punto di partenza, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: il procedimento elettorale è materia di ordinamento dei Comuni? A questa domanda, riflettendo attentamente, io ho finito col dare una risposta negativa.

Per me, il procedimento elettorale è qualche cosa che precede la costituzione degli organi del Comune, è qualche cosa che vive in una sfera che non ha nulla a che fare col l'ente Comune come tale, è qualche cosa che, per quanto riguarda i soggetti che in esso operano e per quanto riguarda il metodo, non può in nessun modo essere confuso con gli elementi che compongono l'ordinamento comunale.

Nel procedimento elettorale operano i partiti, operano i movimenti politici, che sono chiamati a scegliere le persone da proporre all'elettorato per la designazione all'incarico di amministratore comunale; partiti politici, elettorato, che non si identificano in nessun modo con l'ente Comune. Neanche l'elettorato. Non si può infatti dire che l'elettorato possa identificarsi col Comune, perchè sarebbe la collettività destinataria dell'azione del Comune. No, perchè l'azione del Comune non è destinata all'elettorato, è destinata all'intera popolazione comunale, della quale l'elettorato non è che una frazione.

In sostanza avviene qui un po' quello che nella vita dell'uomo avviene per la generazione: nel periodo del concepimento fino al parto, l'essere è nel grembo materno e fa tutt'uno col grembo materno; solo dal momento del parto, la creatura assume la propria individualità ed una individualità nettamente separata da chi la generò, con fini propri, con diritti propri, con attività proprie. L'elettorato genera,

attraverso una designazione, i consiglieri, i quali cominciano ad entrare a far parte dell'ordinamento del Comune, dopo la convalida e dopo la prestazione del giuramento. Fino a quel momento, tutto ciò che precede si svolge in base ad una legge, che è legge di elettorato, che si propone la difesa della libertà, dell'uguaglianza di voto, della regolarità del procedimento elettorale; si propone di garantire al cittadino l'esercizio di questo diritto soggettivo pubblico, nel migliore dei modi.

Secondo me, le due fasi non sono solo nettamente distinte, ma nettamente distinti sono i soggetti che vi operano, nettamente distinto è il fine, per cui il dire che il procedimento elettorale è parte dell'ordinamento del Comune come ente locale, mi sembra assolutamente un'affermazione da non potersi accettare in dottrina.

Seconda domanda: l'adozione che il legislatore fa, — in questo caso il legislatore regionale —, di un sistema elettorale o dell'altro, ha incidenza sul volume, sull'entità, sull'efficacia del voto, quindi del diritto soggettivo pubblico del cittadino? A mio modo di vedere, la risposta è sicuramente affermativa.

Ove si adotti il sistema elettorale maggioritario, le possibilità di essere eletti, per quanto riguarda l'elettorato passivo, sono senz'altro diverse per i candidati di una lista, da quelle che sussisterebbero se fosse adottato il sistema proporzionale; e il volume, l'efficacia, l'entità, la dimensione del voto, dell'atto che il cittadino compie, si modifica a sua volta, perchè finisce coll'avere conseguenze diverse nella composizione stessa degli organi.

A questa domanda, se cioè l'adozione d'un sistema o dell'altro, dimensiona diversamente il diritto soggettivo pubblico del cittadino di votare, io credo non si possa non rispondere positivamente; l'adozione di un me-

todo o dell'altro modifica l'efficacia, quindi il volume, quindi la dimensione di quell'atto, di quel voto, che il cittadino ha il diritto e il dovere di compiere.

Ed allora? Allora la conseguenza giuridica che ne deriva, signori, è la seguente: adottando un sistema o adottando l'altro, noi legiferiamo in materia di diritti soggettivi pubblici, del diritto soggettivo pubblico del voto.

E noi non possiamo non ricordare che il tema dei limiti di competenza della legislazione regionale rispetto ai diritti privati e pubblici, è stato più volte esaminato, e la conclusione è stata questa: che la giurisprudenza e la dottrina, sia pure non sempre con parere univoco, hanno contestato alla Regione il potere di legiferare in tema di diritti privati, di diritto penale, di diritto fiscale ecc. La legislazione regionale ha il potere di interferire nella sfera amministrativa, cioè nella sfera che tecnicamente chiameremo degli interessi, i quali si distinguono dai diritti in quanto carenti di azione, come voi mi insegnate, e che hanno gradualità diverse nella dottrina e nella pratica, dall'interesse semplice all'interesse giuridicamente protetto, di cui la dottrina parla.

Ed allora io dico: quando noi prendiamo coscienza che, legiferando in questa materia, incidiamo nel diritto soggettivo pubblico del cittadino, atteggiandolo diversamente e dandogli una diversa dimensione, allora io dico che questa nostra attività incontra l'ostacolo che è generale per la legislazione regionale e che è il limite invalicabile del diritto vero e proprio, privato e pubblico (non degli interessi).

Ma io mi spingo più avanti e dico: poniamo che questi ragionamenti, che a mio modo di vedere approfondiscono lo studio della situazione giuridica e la chiarificano: poniamo che questi ragionamenti fossero tutti falsi, fossero sbagliati, meglio, noi dovremmo comun-

que ritornare al punto di partenza: la nostra sarebbe una competenza secondaria; la nostra competenza scaturirebbe dall'art. 5 dello Statuto, sarebbe quindi tenuta al rispetto dei principi della legge dello Stato. Ed allora sarà opportuno ricordare, a questo proposito, i precedenti legislativi di questa materia. Nel 1949-50 incominciammo a porre sul tavolo, questo argomento, ed allora lo facevamo perchè desideravano emanare una legge per le elezioni comunali in provincia di Bolzano. Di quella legge fu parlato a Roma, in sede di Governo, e la risposta dataci allora fu, che noi non avremmo avuto competenza a legiferare, perchè la materia elettorale non poteva ricondursi al concetto di ordinamento dei Comuni.

Si andò in Consiglio dei Ministri e si discusse in quella sede la questione, e in quella sede il Governo finì col riconoscere che praticamente la questione riguardava le sfere di competenza di due organi legislativi: il Consiglio regionale da una parte, il Parlamento dall'altra; e, non volendo il Governo come organo amministrativo e di esecuzione, intervenire in un conflitto di competenza fra due organi legislativi, il Governo concluse che, per quanto lo riguardava, lasciava impregiudicata la questione, perchè la decidesse il Parlamento.

Il Parlamento l'ha poi decisa; l'ha decisa con quella legge 22 febbraio 1952 n. 62, nella quale, ferma restando la competenza dello Stato a dettare i principi della legge elettorale regionale, si lasciava alla Regione il potere di legiferare a integrazione di quei principi.

Ma quando andate a vederle la legge del 22 febbraio 1952, che cosa trovate? Trovate all'art. 2, espressamente stabilito il principio; che il diritto di elettorato attivo e passivo, deve essere disciplinato dalle leggi dello Stato. E quando noi dobbiamo ammettere che, scegliendo l'uno o l'altro metodo elettorale, noi

modifichiamo anche l'elettorato passivo, perchè creiamo senza dubbio condizioni diverse nei candidati alla elezione, in un caso e nell'altro, allora noi diciamo che legiferiamo in tema di elettorato passivo, e questo sarebbe contro i principi della legge cornice chiaramente indicati all'art. 2 della legge 22 febbraio 1952, n. 62.

Il Governo, nel rinviare una precedente edizione di questo disegno di legge regionale nel dichiararla contraria ai principi delle leggi dello Stato, lo ha fatto indicando un'altra questione, quella del numero limite della popolazione per l'adozione di un metodo elettorale o dell'altro. Certamente vi ricordate questo precedente.

Ed allora è stato detto: ma possibile che il numero di diecimila abitanti costituisca principio? E ci è stato chi ha risolto questo quesito, dando alla domanda una risposta negativa. Io do invece alla domanda una risposta affermativa, e vi spiego il perchè: saremmo o non saremmo d'accordo almeno in questo, che nella legislazione nazionale è insito, fedelmente e costantemente, in tutta la legislazione che è stata emanata nel dopoguerra fino ad oggi, il principio, che i Comuni maggiori procedono all'elezione dei loro consigli comunali col sistema proporzionale e i Comuni minori col sistema maggioritario? Sì. Mi rispondete lealmente di sì; tutta la legislazione è stata in tale senso concorde. Quando è detto questo però, signori, voi avete involontariamente affermato che il numero degli abitanti per l'adozione di un metodo e dell'altro è indissociabile da questo principio.

Perchè, mettetevi nella situazione — esagero nel paragone, perchè quando si fanno casi limite si rende più evidente il ragionamento — mettetevi nella situazione che un Consiglio regionale Trentino-Alto Adige riconoscesse co-

me Comuni piccoli i comuni con 100 abitanti o con 200 abitanti, oppure riconoscesse come comuni grandi, solo i comuni sopra i 40 mila abitanti. Il legislatore nazionale verrebbe a dirvi: ma, signori cari, voi avete evidentemente violato il mio intendimento, il mio modo di disciplinare la materia, perchè per me non sono Comuni piccoli quelli soltanto sotto i duecento o i trecento abitanti, sono quelli sotto i diecimila; per me non sono comuni grandi solo quelli sopra i 30 o i 40 o i 50 mila abitanti, sono quelli sopra i 10 mila. Se si lasciasse quindi alla discrezionalità dell'organo legislativo secondario, il potere di determinare il numero limite della popolazione, lo stesso principio sarebbe evidentemente eroso nella determinazione del numero, quando questo numero si discostasse da ciò che ha avuto, nel pensiero, il legislatore nazionale. Per me, signori, il numero fa parte integrante, indissociabile, inseparabile del principio che il legislatore nazionale ha voluto ripetutamente confermato e secondo il quale i Comuni piccoli devono adottare il sistema maggioritario, i Comuni grandi devono adottare il sistema proporzionale.

Ma noi vedremo che, nella nostra legislazione, il numero fa parte dei principi, più volte, proprio in materia elettorale; e a questo proposito mi riservo di ritornare sul tema tra breve.

Io vedo poi il tema sotto un altro aspetto: è o non è interesse nazionale, a che l'esercizio del diritto soggettivo pubblico, che è il voto, che dà al cittadino il potere-dovere di determinare l'andamento della cosa pubblica, è o non è interesse nazionale che questo diritto sia uniforme in tutto il territorio dello Stato? Credereste conforme all'interesse nazionale un sistema elettorale, che vedesse modificati i limiti di popolazione per il sistema maggioritario e il sistema proporzionale, da regione a regione?

Credereste conforme all'ordine, in questa fondamentale materia dell'ordinamento civile, la differenziazione, l'arbitrio, la contrarietà dei sistemi, per cui un cittadino, che oggi viene a trovarsi in una regione e domani in un'altra, vede modificato il diritto soggettivo pubblico che lo riguarda, come cittadino, nei confronti della pubblica amministrazione? Io vedo...

(Interruzione).

ODORIZZI (D.C.): Eh sì, eh sì, io giurico, come vi dicevo, il tema su un piano dottrinale, ed arrivo a queste conclusioni, in perfetta convinzione, su un piano dottrinale. So perfettamente che la Sicilia ha mutato un paio di volte limiti di popolazione, ma io non approvo.

Vi dicevo che la questione dei limiti e dei numeri, nel nostro sistema legislativo, fa parte essenziale ed indissociabile dei principi, e che della nostra legislazione positiva ne abbiamo vari esempi.

Non vi pare che si possa tirare un'analogia, fra ciò che è ordinamento dei Comuni e legislazione elettorale comunale, e ordinamento della Regione e legislazione elettorale regionale? Secondo me sì, non vedo il motivo per cui questo non possa avvenire.

Dove è disciplinata la materia elettorale regionale? Nell'art. 19 dello Statuto; e nell'art. 19 dello Statuto, chi lo volesse vedere sotto il profilo puramente letterale, troverebbe senz'altro che quel legislatore non ha considerato ordinamento della Regione la materia elettorale, perchè avrebbe adottato una locuzione del tutto diversa. Ma che cosa vede di interessante in quell'articolo? Vede che se quell'articolo dovesse essere la determinazione dei principi cui deve ispirarsi la legislazione regionale elettorale, fosse cioè la legge-cornice, la legisla-

zione elettorale regionale, in quei principi che cosa troveremmo? L'indicazione del numero degli abitanti per l'assegnazione di ogni consigliere. Noi non potremmo modificarlo quel numero. Lì evidentemente il numero è preso di base, come un *quid* indissociabile dai principi che l'art. 19 detta. E laddove signori, nell'art. 19, si va a stabilire l'eventuale dovere di residenza fino a tre anni, voi trovate di nuovo indicato il limite in una cifra-anno, che non potrebbe essere modificata dalla legislazione regionale, neppure per un momento, neppure per aggiungere un giorno, oltre a quei tre anni di residenza, perchè anche qui il limite numerico stabilito dal legislatore è considerato essenziale, è considerato parte integrante del principio. E qui voi vedete, fra il resto, che l'affermazione del legislatore costituzionale, a proposito dei diritti elettorali regionali, ha anche un'altra ispirazione. Anche qui il legislatore nazionale non ha voluto che il legislatore regionale potesse modificare di sua iniziativa il diritto soggettivo pubblico di elettorato attivo o passivo, tant'è vero che l'eccezione relativa all'obbligo della residenza fino ai tre anni, la ha voluta espressamente introdurre esso legislatore nazionale e ne ha stabilito il limite, in maniera assolutamente invalicabile.

Per tutte queste considerazioni, io penso che la tesi, secondo la quale questo disegno di legge non può passare al vaglio di un rigoroso esame costituzionale, è appoggiata ad argomenti prevalenti, rispetto agli argomenti che, in una materia che riconosco discutibile e perplessa possono essere adottati dai sostenitori della tesi contraria. In ogni caso, ferma restando la mia netta convinzione sul piano giuridico e ferma restando la mia consapevole preferenza per il sistema maggioritario dei Comuni inferiori ai 10 mila abitanti, il voto che io

darò a questa proposta di legge sarà sicuramente negativo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi sia consentito premettere, alle alcune considerazioni che voglio fare in contraddittorio con quanto detto dall'avv. Odorizzi, il rammarico per il fatto che l'avv. Odorizzi medesimo, che è certamente, del gruppo di maggioranza relativa, uno degli uomini più preparati, politicamente e giuridicamente, ora che si riserva molto più radi e sporadici interventi che non quando egli aveva responsabilità dirette di Governo, abbia scelto un'occasione non certo delle più felici, un tema non certo dei migliori. E' la difesa di una causa, che, se non è per la sua parte una causa perduta, è certamente una causa difficilmente difendibile. Ognuno crede in quello che crede e quindi è logico che difenda quello in cui creda, ma francamente non mi attendevo che la preparazione giuridica dell'avv. Odorizzi venisse messa al servizio della difesa di una legislazione esistente, che molti siamo a non considerare conforme alle necessità democratiche del nostro tempo e dei nostri Comuni.

L'avrei sentita più volentieri, non dico e non tanto a difendere questa legge, se lui la ritiene insostenibile, ma a non sprecare il suo acume giuridico in difesa di una legge, che, almeno su quel terreno, non mi sembra difendibile. Detto questo, vediamo gli argomenti molto succintamente, i principali: ha accennato in principio alla molteplicità dei movimenti e dei partiti politici, che caratterizzano la nostra configurazione politica, la nostra popolazione, e ha dato a questo dato di fatto un significato negativo, implicito quanto meno, perchè era evidente che voleva dire che con questa molteplicità

cità di correnti, se non di partiti, si verrebbe a creare più o meno la polverizzazione delle rappresentanze in Comune, con la conseguente difficoltà di costituire maggioranze stabili.

E' un dato di fatto contestabile solo parzialmente per certi Comuni, mentre per altri Comuni è dato di fatto non contestabile, però dobbiamo dire che questa polverizzazione e questa molteplicità si esprime ugualmente, anche quando si trova di fronte allo strumento attuale, che è la legge maggioritaria, e si esprime in maniera più negativa di quanto non si possano esprimere i partiti veri e propri; si esprime in formazioni anonime, in formazioni irresponsabili, in formazioni occasionali, in formazioni senza colore e senza legame preciso con l'elettorato.

Uno dei mali che noi abbiamo lamentato, uno dei fenomeni che noi abbiamo lamentato quando abbiamo presentato ed illustrato questa legge, è proprio quello del formarsi occasionale, quadriennale, di agglomerati, di raggruppamenti, di correnti che non hanno niente di politico e che non si salvano neanche con l'affermazione di essere correnti e movimenti puramente amministrativi; sono gruppi di simpatia, talvolta gruppi di interesse, che, una volta arrivati ad ottenere il mandato, vuoi di maggioranza vuoi di minoranza, non mantengono nessun legame con l'elettorato, non hanno in se stessi nessuna omogeneità seria; possono esserci omogeneità o affinità di carattere vario, interessi, dicevo, relazioni personali addirittura, ma non ci sono omogeneità e affinità di carattere politico, che qualifichino queste formazioni nei confronti dell'elettorato e le portino ad assumere precise responsabilità.

Quindi i mali non sono diversi nell'uno e nell'altro caso, con questa differenza: che nel caso di una più vasta applicazione del sistema proporzionale, noi siamo convinti che si favo-

rirebbe la formazione di correnti politiche qualificate, responsabili, e si finirebbe coll'eliminare o col ridurre al minimo la presenza di quelle formazioni sporadiche, occasionali, senza volto e senza responsabilità, che per i nostri Comuni non sono certamente un dato e un elemento positivo.

Altro argomento adottato dall'oratore precedente per definire non idonea e non opportuna la proporzionale nei Comuni cosiddetti minori, cioè inferiori ai 10 mila abitanti, è quella del peso determinante delle minoranze. Cioè il ragionamento implicito in questa affermazione è che la maggioranza amministrativa del Comune si verrebbe spesso a formare in grazia della presenza determinante di piccole formazioni che abbiano avuto uno-due-tre eletti.

Se noi scaviamo in fondo a questa affermazione fatta in senso negativo, noi ci troviamo tanta nostalgia per le leggi elettorali nazionali del 1948, e tanta nostalgia per la legge elettorale maggioritaria che non è scattata nel 1953. Signori, lo sappiamo che per un partito di governo è molto più comodo garantirsi la maggioranza assoluta per il periodo del mandato e non avere i fastidi della trattativa, dell'incontro, del compromesso politico, del confronto con le altre formazioni. Lo sappiamo, però è quello che non vogliamo. C'è tanta nostalgia veramente in questo, e direi che c'è anche una puntina abbastanza sottile, ma profonda, di risentimento quasi, o di disistima, nei confronti di quei partiti minori che, finita l'epoca aurea della maggioranza assoluta, son diventati, come si è espresso l'avv. Odorizzi, l'ago della bilancia della minoranza. Questi partiti minori che hanno consentito alla Democrazia cristiana, e in sede nazionale e in molte sedi locali, di formare la maggioranza, sono praticamente definiti l'ago della bilancia, ma però so-

no sentiti come dei fastidiosi, necessari elementi di integrazione, dei quali si vorrebbe e si farebbe volentieri a meno.

Cose comprensibilissime in chi è abituato, specie nella provincia di Trento, a fruire di larghe maggioranze assolute; cose però, ci consentirete, contro le quali noi ci battiamo con tutte le nostre forze, perchè riteniamo, viceversa, che la formazione di maggioranze composite, che derivino dalla concorrenza programmatica, dall'affinità politica di più partiti, siano il meglio che in democrazia si possa realizzare.

Dobbiamo seguirli i nostri Comuni, signori e colleghi, dobbiamo cercar di analizzare le situazioni che si determinano dopo le elezioni e prima delle elezioni. Se non li seguiamo impareremo molte cose, ed io per mio conto vi assicuro che ho imparato a rafforzare le mie convinzioni in materia anche in occasione di questa ultima tornata elettorale parziale, in provincia di Trento.

Ci sono stati casi molteplici, che sarebbe interessantissimo analizzare uno per uno, catalogare, studiare; ci sono stati dei casi, dicevo, in cui si è dimostrato l'effetto deteriore, per non dire deleterio addirittura, l'effetto negativo del sistema maggioritario. I casi sono questi: di minoranze, che, pur avendo avuto i quattro consiglieri, i cinque consiglieri di minoranza, regolarmente eletti, magari compatti tra di loro, di fronte ad un'amministrazione della quale non avevano nessuna ragione di essere contenti, hanno rinunciato a ripresentarsi, o hanno avuto bisogno di una quantità di pressioni e di sollecitazioni per ripresentarsi, in quanto il loro ragionamento, derivato dalla loro esperienza, era questo: non contar niente. Di fronte a dodici consiglieri di maggioranza, i tre consiglieri di minoranza sentono la drammatica situazione di marionette inutili che in mol-

ti comuni viene loro assegnata, la funzione di comparse senza possibilità assoluta di operare, neanche entro i limiti in cui è giusto che operi la minoranza. Ci sono casi molteplici, visti, toccati con mano, di gente che ha perso la volontà politica di lottare, di rappresentare quella parte della popolazione che aveva avuto fiducia in essi; l'hanno persa perchè hanno constatato l'impossibilità, di fronte a questa enorme sproporzione, di fronte a questa messa fuori gioco, in assoluto, che si può operare con la maggioritaria, l'inutilità di ritentare di giocare il loro ruolo di oppositori costruttivi nei Comuni.

Bisogna che le rileviamo queste situazioni, questi fenomeni; bisogna che gli diamo la considerazione che meritano, ed allora i ragionamenti giuridici, i ragionamenti teorici perdono parecchia della loro efficacia, del loro valore, di fronte a questi dati di fatto, che sono quelli, secondo me, più interessanti, che sono quelli relativi alla vita effettiva delle amministrazioni comunali.

L'altro argomento: la legge nazionale, la legge nazionale che costituirebbe principio inderogabile o che comunque sarebbe da non disattendere perchè è stata approvata a larga maggioranza o all'unanimità dal Parlamento, non lo so, ed ha avuto comunque il consenso esplicito o tacito di tutti i partiti. Anche questo è un argomento che non regge molto a una critica un po' da vicino, ed è questa la critica che si può fare a questo ragionamento: la legge nazionale non può non avere, come obiettivo da regolare, la media dei Comuni italiani, che è una media con consistenza di popolazione molto diversa dalla media della consistenza della popolazione dei nostri Comuni. Conosciamo tutti abbastanza bene il nostro Paese per sapere che la polverizzazione degli insediamenti e dei raggruppamenti amministrativi è qui; non è in Lombardia, non è in Emilia, non è in To-

scana. Guardate che ci sono province, come quella di Ravenna, con popolazione non inferiore a quella della nostra provincia, che hanno 18 comuni, il che vuol dire che son comuni tutti al di sopra dei 10-12-15-20 mila abitanti. Non parliamo del Meridione, dove si viaggia qualche ora di automobile prima di trovare una casa, ma poi si trova il paesino, che noi di quassù non abbiamo mai sentito nominare, — se non siamo proprio turisti o geografi appassionati —, il paesino con 30 mila abitanti. Sono scoperte che ciascuno di noi ha fatto, penso, o ha fatto chi, come me, ha studiato poco la geografia del proprio paese a scuola, e poi le ha fatte di persona. Il paese di campagna, il Comune di campagna, nel resto d'Italia, non è il nostro Massimeno. Quindi non possiamo fare riferimento alla legge nazionale, neanche dal punto di vista politico, perchè essa aveva di fronte la media dei Comuni italiani e non la media dei Comuni trentini. Il lungo ragionamento, e sottile ragionamento, che poi l'avv. Odorizzi ha fatto, per dimostrare in linea principale che noi non avremmo competenze in materia elettorale e in linea subordinata che questa competenza sarebbe secondaria e quindi vincolata al rispetto dei principi dello Stato, mi suscita dei ricordi di scuola, per i quali, come al solito, mi affido alle correzioni del collega Corsini, se sono ricordi di scuola confusi e riferimenti sbagliati. Mi viene in mente il discepolo di Parmenide, credo che si chiamasse Zenone, il quale aveva dimostrato con un ragionamento, — che ricordo era suggestivo, quando lo seguivamo sui testi, perchè non faceva una grinza e lo ricordiamo probabilmente tutti —, aveva dimostrato, in maniera ferrea, che Achille non avrebbe mai potuto raggiungere la tartaruga, perchè il movimento non esisteva. Ma non con questa affermazione, con tutti i passaggi logici della distanza che si deve per-

correre, prima la metà, la tartaruga ne fa un'altra metà ecc. ecc. Col ragionamento puro arriviamo agli assurdi, ma poi troviamo l'uomo della strada, il filosofo eracliteo, in quel caso, il quale dice: guarda che il movimento te lo insegno io; gli dà uno spintone e lo butta giù da una rampa e gli dimostra che il movimento esiste.

Ora, mi pare che il richiamo non sia proprio a sproposito, in quanto tutto questo lungo ragionamento non tiene conto del fatto che la Regione Trentino-Alto Adige ha legiferato nel 1956 in materia di elezioni comunali, senza che lo Stato sollevasse questioni di incompetenza. Ha approvato la nostra legge nel 1956, che è in vigore, che è stata applicata, dal 1956 ad oggi, almeno sei volte, perchè tutti gli anni qualche piccola tornata elettorale c'è, e noi stiamo discutendo di una modifica di quella legge.

Quindi il grosso argomento svolto in via principale sulla nostra presunta mancanza di competenza, cade di fronte alla realtà viva ed operante, che è quella di una legislazione nostra, già in atto e applicata.

Il ragionamento successivo, subordinato, della competenza secondaria, e quindi della necessità, del rispetto dei limiti posti, dei principi posti delle leggi dello Stato, trova anch'esso una smentita clamorosa nella realtà. Non abbiamo sentito una spiegazione persuasiva del perchè questi principi, o presunti principi delle leggi dello Stato, abbiano potuto essere messi in non cale dalla Sicilia, che vi ha derogato. La Sicilia ha legiferato in materia di elezioni comunali, ha stabilito che il sacro principio, l'intangibile, l'intoccabile principio dei 10 mila, poteva essere portato ai 5 mila; e il nostro ordinamento giuridico non è caduto, il mondo è rimasto fermo, l'Etna non ha tremato, il mare non si è mosso e in Sicilia si vota con la pro-

porzionale nei Comuni che raggiungono i 5000 abitanti o li superano da anni.

Vogliamo dirci la verità, guardandoci negli occhi? Ed allora dobbiamo dirci che quando il Governo, in occasione della precedente approvazione di questa proposta di legge, ce l'ha respinta, con la motivazione che la fissazione del limite dei 3000 derogava, contrastava con i principi fissati dalle leggi dello Stato, nessuno di noi avrebbe voluto fare l'avvocato dello Stato, per sostenere una tesi di questo genere, io credo che fra le cause che lei, come professionista, ha difeso prima di darsi alla vita politica, e le cause politico giuridiche che ha difeso come uomo politico, una delle meno allettanti sarebbe stata quella di sostenere e di dimostrare che, derogando dai 10 mila abitanti, noi avevamo infranto uno dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo Stato, il Governo, se noi approviamo questa legge, probabilmente, se non è mutato il suo parere, se non son mutate le preoccupazioni che qualche volta possono suggerire anche l'argomento, il pseudo argomento giuridico, potrà respingere nuovamente questa legge. Sarà interessante vedere se questa volta non trovi magari altre motivazioni; anche quello sarebbe un caso interessante. Se non le troverà, la respingerà con la stessa motivazione.

Io penso che avremmo interesse a vederla confrontata con il parere della Corte costituzionale. Se avremo torto, avremo torto, ma io penso che sia da assaggiare, che sia interesse di tutti fra il resto, che sia interesse di tutti, in una materia per la quale niente succede di gravissimo se si innova, niente succede di gravissimo se non si innova. E' una legge, secondo alcuni di noi, migliorativa, è una legge, secondo alcuni di voi, peggiorativa della situazione esistente; non è una legge essenziale che faccia crollare le istituzioni o che faccia

tremare la nostra terra, e quindi potrebbe essere benissimo considerata da tutti noi, indipendentemente dalla valutazione che ne diamo, una legge cavia, una legge che possiamo tranquillamente adoperare come cavia. Non è urgentissima, può essere rinviata, rivotata, portata davanti alla Corte costituzionale, nel giro di quell'anno - anno e mezzo, che passa prima che ci siano ancora dei turni elettorali; se ci saranno prima si faranno col sistema vigente, niente di grave, ma credo che sia interesse di tutti in questa materia, sulla quale è comunque possibile la discussione del tipo di quella che stiamo facendo, da una parte affermando l'incompetenza, dall'altra affermando la competenza piena, penso che sia interesse di tutti se sarà necessario e se il Governo si impunterà a negarci la competenza a derogare dai principi e ad affermare che il limite è un principio, arrivare alla Corte costituzionale.

Penso che se la maggioranza relativa di questo Consiglio,...

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): (*Interrompe*).

RAFFAELLI (P.S.I.): Be', va bene. Dirò « se la Democrazia cristiana », così ci intenderemo meglio. E' un'abitudine inveterata quella di chiamarvi « maggioranza »; dovremo smetterla anzi, perchè è un guaio, è un modo di fare rinunciatario questo, da parte nostra, ha ragione. Il richiamo è apprezzato, è accolto.

Penso che se la Democrazia cristiana considererà anche questo aspetto della cosa, l'aspetto sperimentale, l'aspetto interessante, dal punto di vista della determinazione definitiva, almeno in un campo, dei limiti delle nostre competenze, non dovrebbe accanirsi a combattere questa proposta di legge; non pretendo che la voti, ma cerchi di vedere, se dovesse es-

sere, come io auspico, messa in minoranza nella prossima votazione, cerchi di consolarsi, e vedere uno strumento, in questa legge, che dovrebbe passare fra qualche minuto o qualche ora, cerchi di vedere appunto la legge cavia, utile comunque a determinare quali siano esattamente le nostre competenze in materia elettorale comunale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): E' evidente che il nostro ragionamento oggi, deve essere più un ragionamento politico che dottrinario. E dico questo perchè già questo ragionamento politico lo ha fatto l'avv. Odorizzi, pur avendo sostenuto che egli ha dissertato più sul piano dottrinale che sul piano politico. Ma, avv. Odorizzi, intendiamoci: il suo è un preciso scopo politico, lo ha del resto esposto con molta chiarezza...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Il vostro, no?

NARDIN (P.C.I.): Io non dico... di tutti...

Ma scusa, Kessler, mi sembri l'ingenuo dell'ultima ora, mentre ingenuo non sei, sei un uomo politico che vuol realizzare determinati scopi politici.

Io l'ho detto all'inizio: deve essere il nostro più un ragionamento politico che dottrinario, e sostengo che tutto il ragionamento fatti dall'avv. Odorizzi questa mattina, è stato più un ragionamento politico, anche se egli ha voluto porre, al centro di tutto questo suo ragionamento, un filo dottrinario.

Mi ricorda un po' il duca di Sassonia, il quale diceva ai suoi generali: « conquistatevi questi territori ».

« Ma duca, come possiamo sostenere la

validità giuridica di queste conquiste? » Prima conquistatevi i territori, poi troveremo i dottrinari che avalleranno queste conquiste ».

Ora, io spero che il ragionamento maggioritario dell'avv. Odorizzi diventi minoritario in questo Consiglio, per varie ragioni. Anzitutto egli ha voluto — e qui è stato proprio un discorso politico —, ha inteso soprattutto delineare quel possibile discredito verso le istituzioni democratiche, in questo caso le amministrazioni comunali, che potrebbe derivare con l'adozione del sistema proporzionale, così come oggi noi proponiamo.

Ed è veramente il solito discorso, che abbiamo già sentito più volte nel corso della breve storia del nostro Paese, in questo dopoguerra; discorso che abbiamo sentito portato all'eccesso nel passato, soprattutto quando si trattava di salvare e di salvaguardare adeguatamente le istituzioni democratiche del nostro Paese, precisamente nel 1953, quando si varò la legge-truffa.

Anche allora, se andassimo a ricercare, dal punto di vista politico, dal punto di vista dottrinario, queste posizioni, noi sentiremmo questi discorsi, noi ritroveremmo questi discorsi, e li ritroveremmo logicamente ingigantiti, tenendo conto della dimensione ben diversa che il tema della difesa delle istituzioni democratiche contro un possibile discredito, in quel momento esigeva.

Io vorrei fare una domanda molto pratica all'avv. Odorizzi ed ai colleghi: per caso, per un caso demografico, i Comuni di Riva e di Pergine, ad esempio, hanno potuto votare recentemente col sistema proporzionale.

Per un caso demografico, perchè se lì non fossero intervenute le forze attive di questi Comuni per aumentare il numero degli abitanti, nel corso di questi anni, evidentemente questi Comuni dovrebbero votare con il sistema maggioritario.

Ora, queste due amministrazioni comunali sono ancora giovani, diciamo, nel senso che si è votato appena questa volta con il sistema proporzionale, ma si può dire che, in questi due Comuni, il sistema proporzionale, adottato così, per un caso di aumento della popolazione, che avrebbe potuto anche non essere, sia di discredito per l'amministrazione comunale?

A Riva del Garda c'è una diatriba, e i colleghi della socialdemocrazia sono particolarmente interessati a questa diatriba; però, si può forse, anche se non possiamo misurarne ancora, in questo inizio di legislatura comunale, tutti gli effetti, si può forse dire che l'amministrazione di Riva, quando votava col sistema maggioritario, anzi quando si reggeva sul sistema maggioritario, sia stata un'amministrazione modello?

Io credo che se proprio prendiamo i casi precisi, esistenti nella nostra regione, possiamo dire che, in linea di massima, l'adozione del sistema proporzionale, a Riva e a Pergine, tanto per dire, ha messo in moto tutto una dinamica democratica e amministrativa, che non potrà non portare migliori effetti che in passato.

Quindi, il possibile discredito non riguarda nè un sistema, nè l'altro; il discredito c'è quando si varano delle liste di equivoca impostazione, — e il collega Raffaelli è stato molto preciso a questo riguardo —, quando si eludono determinati impegni, attraverso una specie di qualunquismo paesano, mascherato sotto l'alberello tale o sotto la bilancia tal'altra. In questo caso può derivare un facile deterioramento della situazione, nel senso che, proprio in presenza di questi fatti, può derivare un concreto discredito verso la istituzione comunale; ma non si può attribuire questo possibile discredito, all'uno o all'altro sistema.

E' giusto, mi pare, in questo caso, il ragionamento del collega Raffaelli, secondo il

quale è bene politicizzare maggiormente le elezioni comunali. Qui non vorrei venire frainteso: politicizzare per me significa, in questo caso, portare ad una maggiore assunzione di responsabilità, dinanzi all'elettorato, attraverso proprio una più attiva presenza dei partiti. Infatti è facile eludere l'impegno amministrativo dinanzi all'elettorato, attraverso una lista mascherata; più difficile invece quando ci si presenta sotto il simbolo di questo o di quest'altro partito, che ha un impegno nazionale, che ha un impegno regionale, che ha un impegno provinciale, e quindi anche comunale.

E questo è altamente educativo, a mio parere. Si potrà dissertare finchè si vuole sulla partitocrazia, si potrà spostare questo argomento in tutti i sensi, però rimane ancora — e io ci credo veramente — rimane nel nostro Paese l'essenza fondamentale su cui si regge la democrazia e il nostro sistema democratico; sistema che deve rimanere, cioè la pluralità dei partiti e la loro dinamica democratica. Quindi bisogna veramente pensare a questa maggiore educazione, che può derivare proprio attraverso l'intervento più preciso e più responsabile dei partiti, non soltanto nei grossi Comuni, ma proprio anche in molti altri Comuni.

Al ragionamento che in campo nazionale si è inteso disciplinare diversamente la cosa, già ha risposto in buona parte il collega Raffaelli; io vorrei aggiungere soltanto questo: che bisogna considerare i diversi punti di riferimento, le dimensioni diverse che la questione ha, se la vogliamo vedere a Roma e da Roma, e se la vogliamo vedere nel Trentino - Alto Adige.

E' evidente che, in sede parlamentare governativa, si è inteso limitare ai 10 mila abitanti, perchè appunto si ha presente tutta una dimensione nazionale che noi non abbiamo.

Pensate soltanto al sistema dei controlli, nei confronti dei Comuni, diverso che da qui,

sistema dei controlli, che è intimamente collegato, attraverso tutto un tessuto da provincia a provincia, all'attuale sistema accentrato dello Stato.

E' evidente che tutto questo tessuto, notevolmente antiquato, ma comunque esistente, ha portato Parlamento e Governo ad assumere quella determinata posizione, nei confronti delle elezioni dei Consigli comunali, in quanto hanno ritenuto che, con questo sistema, la mancanza delle regioni, ad esempio, così come prevede la Costituzione, ma con un sistema praticamente di Stato accentrato, abbassare a 5 o a 3 mila il numero degli abitanti dei Comuni, ove far notare che il sistema proporzionale avrebbe sicuramente sconvolto in maniera deteriore, forse, e negativa, tutta una politica che viene realizzata dallo Stato al Comune.

E' evidente che il problema, quando ci saranno le Regioni a Statuto ordinario, man mano che le Regioni vivranno e opereranno, probabilmente anche in campo nazionale si porrà in maniera diversa, perchè dallo Stato accentrato attuale, si passerà allo Stato regionale, con altre istanze, le quali eserciteranno funzioni proprie nei confronti dei Comuni. E allora anche tutto l'attuale sistema, l'attuale impalcatura dei controlli, del legame tra Stato e Comune, sarà diverso, e probabilmente si riproporrà in maniera diversa anche il tema delle elezioni, a sistema proporzionale o maggioritario nei Comuni al di sotto dei 10 mila abitanti.

Altra cosa invece è la situazione nel Trentino - Alto Adige, con una dimensione diversa e con le particolarità proprie del nostro Stato regionale, che, come sappiamo, prevede ben tutta una articolazione diversa che non quella esistente nel resto del nostro Paese.

La competenza della Regione. Ogni volta che si cerca di modificare, abbastanza sensibilmente, quella che è una linea, si invoca questa competenza o meno. E' un po' l'eterno motivo

polemico, che ha logorato e notevolmente svilito anche la nostra autonomia nel corso di questi anni, ed è un discorso, in questo caso, non pertinente, a mio parere, nel senso che è un discorso che non si può fare, credo, nel clima politico odierno, cioè in un clima politico regionale, che si è andato sviluppando nelle maniere che sappiamo nel corso di questi anni, e che ha posto, come tema fondamentale, quello di un riconoscimento più preciso e più costituzionale delle prerogative della nostra Regione da parte dello Stato.

Se noi vogliamo considerare una delle questioni, uno dei nodi di tutta la questione politica, relativa alla nostra autonomia, noi troveremo che una delle questioni fondamentali, uno dei nodi, sta proprio qui. E i lavori della Commissione dei 19, e le discussioni che si faranno, dopo che la Commissione dei 19 licenzierà il suo lavoro, tutto l'impegno futuro, verteranno proprio su questo, principalmente: in qual modo lo Stato, il Governo italiano, gli organi, comunque, dello Stato italiano, dovranno riconoscere, più di quanto non sia avvenuto sinora, le prerogative della nostra Regione e delle Province di Trento e di Bolzano.

Si parla oggi di modificazione dello Statuto, nel senso di assegnare più competenze alle Province, ma anche più competenze alla Regione, per certi versi, dallo Stato alla Regione. Questo è uno degli sforzi che sta compiendo proprio la Commissione dei 19, ma sarà uno degli sforzi politici che una nuova maggioranza, prescindendo dai partiti, dovrà pure condurre avanti e compiere nel futuro. Si parla di tutto questo e stiamo ancora ad arzigogolare se siamo competenti a decidere l'abbassamento del numero degli abitanti per adottare un sistema o un altro? Veramente è ancora una posizione notevolmente anacronistica, che ci richiama fortemente, diciamo, ad uno dei fili conduttori della politica passata, in Regione, ancora soprav-

vivente per certi versi, ma in buona parte, diciamo, accantonata: quella di non superare i giusti limiti della nostre competenze, quella di non ledere determinate prerogative dello Stato, quella di non contravvenire ai principi delle leggi dello Stato o addirittura quella di non ledere minimamente l'interesse nazionale, ecc. ecc.

Sono discorsi che troppe volte sono echeggiati in quest'aula nelle passate legislature, e che hanno portato all'affossamento di una determinata politica, che è stata in parte notevole superata, almeno come spirito, e che dovrà fare ancora molta strada per portarsi veramente all'altezza delle esigenze che la nostra autonomia, oggi e nel futuro, richiede.

Lesione dell'interesse nazionale. Basta il caso della Sicilia per far accantonare questo discorso; basta il caso della Sicilia per farlo accantonare, e per dare piena validità giuridica a questa proposta di legge.

Ma io vorrei che veramente venisse considerato, da un punto di vista anche politico, questo: l'avv. Odorizzi si è mai chiesto perchè buona parte dei cittadini, abitanti nei Comuni dove si deve votare col sistema maggioritario, pongano da tempo, da sempre, questo interrogativo: ci sono cittadini di prima e di seconda categoria, per i quali il voto è diverso, anche se ad ognuno è consentito di votare nella stessa maniera, per cui il voto dato a una determinata lista può comportare un numero X di eletti, e un altro voto dato ad un'altra lista può comportare un numero inferiore di eletti? Ed altrettanto dicasi per quanto riguarda i consiglieri comunali, che in base al sistema maggioritario vengono eletti.

E' mai possibile che debba permanere, in una così vasta area del Trentino, questo sistema, che pone praticamente la disuguaglianza del voto? Disuguaglianza del voto che partico-

larmente contravviene, secondo me, a un diritto costituzionale, che dovrebbe sancire, nella pratica, che un cittadino ha uguaglianza di voto, ma l'esito di questo voto è uguale.

Quindi, dal punto di vista politico, noi dobbiamo rispondere finalmente a questo interrogativo: è giusto che ci siano dei cittadini posti su un altro piano, dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo nel Trentino, in confronto a molti cittadini che, soltanto perchè abitano o sono residenti in altri Comuni della stessa provincia, hanno altri diritti?

Mi pare che dobbiamo dare finalmente una risposta positiva, dopo tanti anni di discussione, attorno a questo disegno di legge, ed oggi una risposta potrebbe essere data dal Consiglio regionale, ponendo finalmente in disparate argomentazioni e posizioni politiche, che non sono certamente in linea con i tempi che corrono e con le esigenze attuali e future della nostra regione.

Circa poi il richiamo alle posizioni governative assunte nel passato, a proposito di questioni del genere, io mi permetto di dire che se anche, — spero di no — ma se anche a Roma si volesse mantenere fede a quello spirito di conservazione, che ha notevolmente animato la politica governativa negli anni passati, a maggior ragione dovremmo batterci per varare questo disegno di legge ed andare fino in fondo, magari dinanzi alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE: La parola all'onorevole Paris.

PARIS (P.S.I.): Io devo riconoscere che nell'avv. Odorizzi c'è una logica, ferrea coerenza, da quando ebbi occasione di parlare con lui la prima volta, in privato, quando nel 1948 la Democrazia cristiana offrì la collaborazione al Partito socialdemocratico, alle affermazioni odierne. Ricordo che allora le trattative fini-

rono, quando io dissi: ma, insomma, questo eventuale Assessore socialdemocratico ha la facoltà di elaborarsi un programma e di armonizzarlo poi con la Democrazia cristiana, ecc.? No — disse — deve venire ad eseguire quello della Democrazia cristiana, perchè la responsabilità l'abbiamo noi ». Guardi che ho una memoria di ferro, io!

CANESTRINI (P.C.I.): Altri tempi!

PARIS (P.S.I.): Altri tempi!

(Interruzione).

PARIS (P.S.I.): E lì naturalmente il discorso cadde, perchè io dissi: ma allora la Democrazia cristiana ha bisogno di un negretto!

Non molti anni fa, quattro-cinque, sentii l'avv. Odorizzi criticare il sistema, perchè il Governo centrista sembrava essere messo in crisi dalle impuntature dell'on. La Malfa, che rappresentava un gruppo di cinque-sei deputati. E diceva: ma è possibile che cinque-sei deputati possano mettere in crisi un Governo? Sì, perchè con loro si faceva la maggioranza. Ed oggi devo riconoscere che è vero.

Noi vediamo un vantaggio della nostra parte politica in questo diverso sistema, ma vediamo anche connesso, con questo vantaggio, un rafforzamento delle posizioni democratiche.

Io non posso concepire il ragionamento dell'« amministrazione solida e stabile ». Non si hanno amministrazioni solide se si basano sul predominio di una parte e il disprezzo dell'altra; si hanno quando veramente tra le varie parti, tra i vari partiti concorrenti, si stabilisce un costume democratico; allora sì, altrimenti no. E il fatto che si debba trattare, cedere, compromettere, per me non è che un vantaggio della democrazia, perchè ciò conduce ad un affiamento delle varie parti, all'instaurazione di rapporti, pur nel contrasto delle varie tendenze

ideologiche e programmatiche, all'instaurazione di rapporti anche umani.

Ora, si è fatta qui la questione della consistenza della popolazione dei vari Comuni. L'avv. Odorizzi ha tentato di sostenere la sua tesi con un argomento giuridico, che per me è un puntello che ha la forza di un viticcio. Guardiamo che cosa dice l'art. 48 della nostra Costituzione: « Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico ».

Dice l'avv. Odorizzi: se noi abbassiamo il livello della popolazione dai 10 mila ai 3 mila abitanti, andiamo a scalfire od a mutare il diritto soggettivo dell'elettore.

Il diritto dell'elettore, la potenzialità del suo voto, è indubbiamente una questione di principio; ma, egregio avv. Odorizzi, quando questo potere, questa efficacia del voto, viene mutata in partenza, quando è uguale per tutti; non all'arrivo quindi, ma alla partenza. E infatti in Italia, per l'elezione al Parlamento, non una elezione è avvenuta con legge uguale; dal 1946 all'ultima del 1958, non c'è stata la stessa legge, perchè nel 1946 c'era la proporzionale pura, con utilizzo dei resti sul collegio nazionale. 1948: numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione con + 3 per i seggi superiori ai 15, + 2 per quelli inferiori ai 15. 1953: la cosiddetta legge-truffa. Eppure in partenza garantiva tutti, perchè non si sapeva quale poteva essere lo schieramento, giuridicamente valutando la cosa. 1958: + 2 con utilizzo dei resti sul collegio nazionale, però distribuiti alle varie circoscrizioni che avevano una percentuale di quoziente che più si avvicinava a quello nazionale. Ma se questo fosse un principio, bisognava modificare la Costituzione, e lei sa che l'art. 138 prevede tutta una complessa procedura.

Quindi non si dica che si viene a modificare il potere, l'efficacia del voto politico del

cittadino, che cioè noi andiamo a intaccare quello che è il diritto al voto politico! No! Del resto noi stessi, la nostra legge delle elezioni del Consiglio regionale l'abbiamo modificata. Quella con la quale siamo eletti oggi, è diversa da quella che ha emanato provvisoriamente il Governo per l'elezione del primo Consiglio regionale, perchè abbiamo aggiunto il + 1, mentre l'altra era proporzionale, pura, con l'utilizzo dei resti maggiori in ogni singolo collegio.

Mi pare che assolutamente non si possa sostenere che i 5.000 che i 3.000, che i 100 abitanti, possano costituire un principio, cioè la consistenza della popolazione.

Nè vale dire che nei paesi dove più la democrazia è fermata c'è questa stabilità; sì c'è, ma non una legge è stata cambiata in Inghilterra, mai è stata cambiata in Inghilterra, purtroppo! Le leggi vengono cambiate nei paesi dove predomina un gruppo e fa la legge a suo vantaggio, predomina un altro e fa la legge a proprio vantaggio, con le conseguenze che, essendo queste leggi modificabili, si arriva poi alle esperienze italiane, tedesche, francesi.

Perchè, se vogliamo condurre alla sua conclusione logica il ragionamento delle maggioranze stabili, allora, scusatemi, dobbiamo arrivare a Mussolini, a Hitler, a Stalin, ecc. Dobbiamo arrivar lì, perchè indubbiamente non ci sono governi stabili più di quelli lì: durano fin che precipitano.

Ora, mi pare che non si possa assolutamente sostenere simili argomenti. Ma del resto, guardiamo anche più da vicino: la provincia di Bolzano ha la proporzionale per tutto; ebbene si sono frantumati, disintegrati i Comuni? No, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni. Mi si dirà: è il partito che raggruppa ecc. Ma, avv. Odorizzi, nelle ultime elezioni abbiamo visto liste formate da elementi del gruppo etnico tedesco, concorrenti nello stesso Comune, e le amministrazioni vanno avanti ugualmente.

Quindi, qui si tratta veramente di introdurre questo sistema, che io non limiterei ai 3 mila abitanti; anche a Massimeno farei la proporzionale, anche se vi fossero quindici liste con l'elezione di un consigliere per ciascuna lista, anche se fosse impossibile la formazione della maggioranza. Il commissario? Ebbene gli elettori un po' alla volta impareranno la lezione, ed eviteranno il commissario, e si arriverà ai raggruppamenti di interessi, di parentela, deteriori fin che volete, i quali però condurranno ai raggruppamenti politici.

Così si ha veramente un sistema, così si viene a costruire un costume democratico; e non con le maggioranze, che non possono essere riconosciute nè moralmente nè politicamente, in quanto non corrispondono alla volontà degli elettori, alla manifestazione della loro volontà. E c'è sempre questo dissidio: voi siete in dodici ed avete dieci voti più di noi. E qui veramente si esasperano gli animi, e qui si creano gli attriti e qui non si costruisce un sistema democratico.

Per cui ho presentato questa legge, assieme ad altri; la voterò tranquillamente, sicuro di fare un servizio ad un regime democratico sano, giusto, senza aggettivi, nè di destra, nè di sinistra, ma perchè anche nel nostro Paese si instauri un regime veramente democratico.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?
La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Brevissimamente. Prendo la parola soprattutto perchè non mi sembra di lasciar passare sotto silenzio l'affermazione di Paris, per quanto riguarda i colloqui che abbiamo avuto nel 1948. Soprattutto non vorrei che il mio silenzio significasse conferma di quanto egli ha detto.

L'onorevole Paris afferma di essere certissimo della sua memoria, e io lo invidio perchè

io non sono mai certo della mia, l'ho più volte dichiarato in Consiglio regionale...

PARIS (P.S.I.): Quando si è colpiti veramente, non si dimenticano...

ODORIZZI (D.C.): ... mi permetterò però di dire, caro Paris, che se io debbo diffidare della mia memoria, ho però un certo grado di conoscenza di me stesso, per poter escludere che le abbia tenuto un discorso di questo genere: l'Assessore socialdemocratico sarà obbligato a realizzare il programma della democrazia cristiana.

Probabilmente avrò detto che l'Assessore socialdemocratico dovrà naturalmente vedere di coordinare, di combinare l'azione, perchè non sarebbe ammissibile, in una Giunta, uno sviluppo di attività contraddittorie; ma che io abbia, esplicitamente e in quella forma, dichiarato che la combinazione fra i nostri due partiti sarebbe stata possibile solo a questa condizione, è proprio una situazione nella quale io credo di non potermi riconoscere.

Ma mi permetta di dirle, caro Paris, che nella vita regionale, in questi 14 anni di vita regionale, ma soprattutto nei 12 che precedettero questa legislatura, nei 12 anni in cui io ho dovuto sedere al banco della Giunta, più volte, in più e più occasioni, io ho avuto modo di dire, rivolto al gruppo al quale lei apparteneva: « vi avevamo invitati a partecipare alla Giunta e non avete voluto farlo ». Perchè in quelle occasioni non ebbe lei a darmi questa risposta, che sarebbe stata perentoria: « Caro Presidente, non siamo venuti, perchè lei poneva perentoriamente quella tal condizione di cui ho parlato »? E Lei se ne ricorda oggi, a 14 anni di distanza? E prima ha sempre taciuto? Ecco perchè io, caro Paris, detto questo, credo di poter per lo meno dimensionare in modo asso-

lutamente diverso, il colloquio che è esistito tra noi.

Già che ho la parola, brevissimamente dirò a Raffaelli: guardi Raffaelli, è vero che noi abbiamo legiferato, in materia elettorale è un fatto di assoluta evidenza, ma non è meno vero che abbiamo una legge nazionale, che stabilisce i limiti della nostra competenza, che è la legge-cornice, è la legge del 52, che non si può dimenticare, nella quale legge uno dei principi è che il diritto attivo e passivo è regolato dalla legge nazionale.

A Nardin voglio dire brevissimamente, che è vero che ci sono delle amministrazioni comunali, che col sistema maggioritario non funzionano, e che ci sono delle amministrazioni comunali che col sistema proporzionale funzionano. E' vero. Il caso singolo va sacrificato, in una visione di insieme, che deve abbracciare un po' tutto. Ed allora, facendo un giudizio che deve essere di media, e non riferito a singoli casi, che possono essere, come lei diceva, in favore dell'uno o dell'altro metodo, la conclusione cui si arriva secondo me, è che sia preferibile, nelle piccole amministrazioni comunali, il metodo maggioritario.

Il dire che allora è vero, nel 1956, i partiti, anche il suo, anche il partito socialista, approvarono quella legge con dichiarazione di aperto riconoscimento della sua democraticità, — mi riferisco alle dichiarazioni di Terracini, per quanto riguarda il gruppo comunista, ed alle dichiarazioni del senatore Agostino, per quanto riguarda il gruppo socialista — il dire « questo non serve a noi », guardi, è forse sbagliato. Nella relazione a quella legge, era esplicitamente fatta la statistica dei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, e la statistica dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti; circa 7 mila Comuni del primo gruppo, 670 Comuni del secondo grup-

po. Nei primi erano stati esplicitamente considerati anche i Comuni del Trentino; erano stati solo esclusi i comuni dell'Alto Adige, per la particolare situazione della presenza di gruppi etnici diversi, e i comuni della Sicilia per la quale esisteva ormai una legge a parte. Quindi anche questo ragionamento non sarebbe, secondo me, esatto. Allora il legislatore nazionale, che è arrivato alla emanazione di quella legge, ha esplicitamente considerata anche la situazione dei Comuni trentini.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per un brevissimo intervento, signor Presidente, che potrebbe anche essere considerato più una dichiarazione di voto, perchè non voglio entrare nel merito, se non brevissimamente, delle questioni che sono state qui proposte.

Ma mi incombe il dovere di dichiarare, a nome mio e del mio partito e degli altri appartenenti al gruppo misto, che, come abbiamo fatto nel passato, voteremo a favore di questo disegno di legge anche in questo momento.

Vorrei aggiungere soltanto qualche piccolissima considerazione, tralasciando tutta la questione della competenza, la quale potrà essere accertata, come è stato detto altre volte, di fronte ad un'eventuale, ulteriore ripulsa da parte del Governo.

Mi pare che, se c'è un argomento che può in qualche modo convincerci della utilità del sistema maggioritario, o più che della utilità, della inevitabilità del sistema maggioritario, questo argomento debba essere tolto dalla im-preparazione delle popolazioni, che qualche volta avviene veramente, che il frazionarsi in raggruppamenti politici, numerosi e diversi,

renda difficile poi l'amministrazione concreta e stabile di un Comune.

Ma qui, decine di volte in quest'aula abbiamo sentito, anche nel momento in cui trattavamo la legge regionale sull'ordinamento dei comuni, valutare e sottolineare ed accentuare e lodare la preparazione dei nostri amministratori, la sensibilità politica e democratica delle nostre genti. Ora, se c'è un momento in cui va effettivamente riconosciuta sostanza a queste parole e non soltanto suono, mi pare che il momento sia proprio questo attuale.

E credetelo, sarà impossibile, io non vedo altro che come un'argomentazione per assurdo, la posizione dell'on. Paris, il quale dice: io vorrei vedere il proporzionale anche nei minimissimi centri, anche nei piccolissimi centri. Anch'io teoricamente desidererei che fosse così; ma forse, arrivare fino in fondo, creerebbe queste difficoltà di natura pratica. Ma in fondo questo disegno di legge limita poi l'uso della proporzionale a dei centri che sono già di un certo numero di abitanti, a dei centri che possono fruire anche dell'esperienza di uomini preparati e di uomini coscienti. Pensiamo soltanto alla situazione che si è creata a Cavalese, recentemente, dove abbiamo visto proprio spaccare il Consiglio comunale in due parti, quasi uguali.

Ma pensiamo alla somma ingiustizia che accade in certi Comuni, dove uno scarto di piccolissimi voti, uno scarto minimo, come abbiamo visto anche in questa ultima tornata elettorale, crea una maggioranza che è completamente artificiosa. Qui si è parlato di ricordi, e lo voglio fare anch'io a conclusione, e senza che questo suoni polemica. Anch'io trovo una certa coerenza in quello che è stato l'intervento qui fatto dall'avv. Odorizzi, una certa coerenza perchè, ai ricordi di parte socialdemocratica, io ne posso aggiungere uno molto più recente —

è stato qui nell'anno 1960 — quando, nel momento in cui si ritoglieva quell'appoggio esterno che noi davamo alla Giunta Odorizzi, alla Democrazia cristiana, l'avv. Odorizzi ha fatto qui quel famoso ragionamento, in cui si lamentava che anche qui nella Regione ci fosse questo sistema proporzionale, che consentiva al rappresentante di una minoranza, ad un unico rappresentante di una minoranza, di creare una situazione come quella che si andava creando in quel momento, ed affermava che, laddove c'è questo enorme peso di responsabilità politiche, che deriva dall'enorme numero di voti raccolti, forse sarebbe più opportuno addirittura pensare ad altri sistemi.

Questo non è un atto di memoria, alla quale io mi affido soltanto, ma questo può essere rilevato nei testi delle discussioni.

Ora non lo dico per polemica, ma perchè in questo modo si puntualizza veramente quella che è la sostanza della diversa posizione: da una parte c'è l'avv. Odorizzi e la Democrazia cristiana, se quella è la voce ufficiale del suo gruppo e del suo partito, che la pensa in questo modo, dall'altra ci sono invece i rappresentanti delle minoranze, che la pensano in un modo diverso, e credo che possano autorizzarsi a dire che la pensano in un modo che renda più facile a tutte quante le minoranze, la partecipazione diretta alla vita politica, ed alla vita amministrativa.

Il secondo ricordo, che vuol essere quasi un atto di sincerità, riguarda la famosa legge elettorale, con il premio, che è passato poi alla storia, con il nome di « legge-truffa ».

Ora, io dico sinceramente, in quel momento, personalmente mi son sentito molto a disagio, nel dover sostenere una tesi che, anche se fatta a fin di bene, finiva per violare quella che era la realtà del gioco democratico, e la naturalezza e la spontaneità del gioco democra-

tico. Perchè neanche a fin di bene, io credo, si dovrebbe mai mettere in atto qualche cosa, che non sia coerente con quelli che sono i propri principi e le proprie dottrine; e qualsiasi legge che tenda a correggere artificiosamente quella che è la realtà della rappresentanza dei singoli gruppi, è una correzione che contrasta con quelle che sono le dottrine fondamentali della democrazia.

Perciò voto a favore, e sono autorizzato dagli altri colleghi di gruppo, anche se non sono del mio partito, a preannunciare che anche il loro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE: La parola al dr. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Signor Presidente, sono le dodici e noi avremmo bisogno di una interruzione, se possibile, di un quarto d'ora, perchè sarebbe ancora necessaria qualche discussione in sede del nostro gruppo. Vorrei pregare, cogliendo l'occasione del tempo, di una sospensione di un quarto d'ora.

PRESIDENTE: Va bene. La seduta è sospesa per un quarto d'ora.

(Ore 12.07).

Ore 12.45

PRESIDENTE: La seduta riprende.
La parola al dr. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Signor Presidente, dopo aver riesaminato la situazione riguardante questa legge, abbiamo constatato, purtroppo assai tardi, che qui si tratta della stessa legge, che non è neanche modificata con una virgola, che abbiamo a suo tempo approvata, che fu mandata poi alla Presidenza del Consi-

glio; la Presidenza del Consiglio l'ha rinviata e il Consiglio regionale ha fatto una delibera di riapprovazione, la quale però non ha ottenuto i necessari voti, acchè la legge potesse nuovamente essere ripresentata al Governo, per seguire eventualmente l'*iter* verso la Corte costituzionale.

Noi adesso siamo dell'avviso che questa legge, presentata senza alcuna modifica, dovrebbe essere riapprovata nuovamente, affinché possa proseguire l'ulteriore *iter* alla Presidenza del Consiglio e poi eventualmente, se il Governo non la approva, alla Corte costituzionale. Siamo, come dicevamo, a metà strada con questa legge in niente modificata, perciò credo che la discussione non dovrebbe avvenire sui singoli articoli, ma dovrebbe essere deliberata la insistenza presso il Governo, acchè possa eventualmente, se il Governo non la ritiene costituzionale, passare alla Corte costituzionale, dove poi si vedrà quale sarà la sentenza del più alto Consesso giurisdizionale. Perciò io ritengo che non dobbiamo neanche passare alla discussione articolata, bensì alla delibera sulla riapprovazione, così come è stata già una volta fatta, che non aveva ottenuto i necessari voti.

PRESIDENTE: Dunque qui è sollevata la questione, se si tratti di una nuova legge presentata ex novo, che segue l'*iter* delle leggi nuove, o se si tratta di una legge respinta dal Governo, per cui il Consiglio delibera di riapprovarla.

Chi chiede la parola su questa questione?

Ecco i dati: il disegno di legge n. 49 è stato rinviato dal Governo il 24.4.1960; è votato nuovamente il 6.4.1961 con questo risultato: votanti 41, sì 24, no 17. Non avendo ottenuta la maggioranza prescritta, il disegno di legge viene ora ripresentato nuovamente, dopo il lasso di tempo stabilito dal Regolamento, e cioè dopo sei mesi.

La parola al dr. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Anch'io sostengo adesso il punto di vista del nostro capogruppo. Abbiamo un Regolamento interno che prevede che una legge, respinta dal Consiglio, può essere ripresentata dopo sei mesi nel medesimo testo, per il medesimo argomento, ma d'altro canto in questo caso siamo un po' più avanti. Noi abbiamo una legge che è stata approvata prima dal Consiglio, è stata respinta dal Governo e dopo non ha ottenuto il *quorum* previsto perchè possa ritornare a Roma ed andare eventualmente davanti alla Corte costituzionale. Però abbiamo il testo identico, il medesimo testo, e non dobbiamo dimenticare che le osservazioni mosse dal Governo, come avevano valore allora, avranno probabilmente valore anche adesso, perchè nessuno è venuto a dirci che queste osservazioni del Governo non hanno più valore. Perciò è inutile, ed è un controsenso, secondo me, approvare con la maggioranza semplice, in via normale, vorrei dire, ancora una volta questo disegno di legge, per fargli seguire l'*iter* che già ha seguito una volta. Noi dovremmo insistere, eventualmente, in base all'art. 49, e dobbiamo richiedere che in Consiglio regionale si ottenga il *quorum* previsto per questi casi. E' inutile che noi la mandiamo così al Governo, perchè le osservazioni che erano state fatte allora, esistono anche adesso, oppure ci si dica che quelle osservazioni lì il Governo non le mantiene più in piedi, e allora facciamo l'*iter* normale. Io ritengo perciò che, se noi votiamo questa legge, dovremmo insistere ai sensi dell'art. 49.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Secondo me, proprio per il fatto che la legge fu approvata una prima volta dal Consiglio regionale, respinta dal

Governo e non riapprovata la seconda volta, quando fu ripresentata allo scopo di provocare il ricorso alla Corte costituzionale, proprio per questo motivo, non si può condividere la tesi espressa dai rappresentanti della S.V.P.

E' una nuova legge e non è la stessa legge che fu approvata tre anni fa, anche se il testo coincide, più o meno; formalmente si tratta di una legge nuova, una legge sulla quale quindi va rifatta la discussione, che quindi deve seguire l'*iter* normale di qualsiasi legge nuova che viene sottoposta alla nostra approvazione.

Quindi io dissento dalla interpretazione che è stata formulata dai rappresentanti della S.V.P. e penso che il Consiglio debba passare alla discussione articolata della legge.

PRESIDENTE: La parola al dr. Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Devo far presente alla Presidenza che, avendo ammesso la presentazione del disegno di legge in data 6 febbraio, avendolo inoltrato alla Commissione competente e avendolo messo all'Ordine del giorno, sollevare oggi la questione dell'esistenza di un precedente disegno di legge, non è possibile, perchè il disegno di legge non ha ottenuto l'approvazione. Se viene modificato, può attenersi l'approvazione della maggioranza non qualificata, perchè allora diventa un nuovo testo di legge, ma poichè in quell'occasione non fu modificato e fu votato, non dalla maggioranza, quel disegno di legge fu respinto, e un disegno di legge respinto, in base al nostro Regolamento, non viene rimesso in Commissione, a meno che un consigliere non lo chieda. Ora, nessuno l'ha chiesto e il Presidente non poteva rimetterlo in Commissione, perchè il disegno di legge è decaduto; quindi non c'è più.

La Presidenza ha acquisito poi il concet-

to della presentazione di un nuovo disegno di legge, anche se la materia è la stessa. Il Regolamento dice che può essere ripresentato dopo sei mesi nello stesso contenuto, ma non possiamo adesso introdurre la votazione qualificata, perchè dobbiamo fare la votazione normale e il passaggio agli articoli. Il Regolamento dice che si deve votare solo l'articolo, quando è un articolo unico, ma non toglie il dovere di fare il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE: La parola al dr. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Io credo che la materia valga almeno qualche riflessione e qualche discussione, perchè ci troviamo, credo tutti, piuttosto perplessi. L'art. 99 del Regolamento dice: « Un progetto di legge respinto dal Consiglio non potrà essere ripresentato se non dopo sei mesi ». Ci siamo trovati a suo tempo nella circostanza di avere una legge presentata o già rinviata dal Governo in fase di riapprovazione; la riapprovazione non è avvenuta. Lo stesso testo, la stessa situazione la troviamo oggi, a distanza di sei mesi. I motivi per cui il Governo lo ha rinviato, saranno ancora esistenti, e quindi avremo nuovamente i rilievi di allora. Quindi ci troveremo di nuovo di fronte ad una legge che dovrà essere riapprovata per poter avere la possibilità di andare davanti alla Corte costituzionale.

Non ci troviamo di fronte ad una legge la quale ha fatto un certo *iter*; questo *iter* è stato interrotto con la non approvazione, con la mancata riapprovazione. Oggi, a sei mesi di distanza, possiamo continuare lì dove abbiamo terminato la precedente volta, e ritentare la riapprovazione di questa legge. Non so dove la mia logica faccia difetto, perchè anche vedendo tutte le norme del Regolamento interno, non trovo nessuna disposizione che non possa ammettere questa considerazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La Presidenza è dell'avviso che si tratti di una nuova legge.

ROSA (Vicepresidente - D.C.): No.

PRESIDENTE: Un momento. Lasciamo parlare l'avv. Rosa, che è di parere contrario.

ROSA (Vicepresidente - D.C.): Ha ragione il dr. Brugger, quando dice che è una cosa che veramente può lasciare perplessi. Io penso che il nostro Regolamento vale per noi, e quindi ci autorizza a ripresentare una legge, dopo sei mesi che il Consiglio l'ha respinta. Ma nei confronti del Governo, il Governo dice: signori, questa legge me l'avete già fatta vedere e ve l'ho già respinta; perchè devo respingervela un'altra volta, per incominciare poi un'altra votazione?

Non mi pare che il buon senso, che deve presiedere anche nell'interpretazione delle leggi, possa far considerare questa com una legge nuova. Per noi forse sì, ma assolutamente no, nei confronti del Governo.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): (*Interrompe*).

ROSA (Vicepresidente - D.C.): La conclusione è che son perfettamente d'accordo col dr. Brugger.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Prima di esaminare il secondo comma dell'art. 49, ero esattamente del parere espresso dall'Assessore Albertini e confermato dalla Presidenza.

Adesso però, mentre parlava il Vicepresi-

dente Rosa, ho fatto questa osservazione, che forse può servire e che portò qui come contributo alla discussione.

Il secondo comma dell'art. 49 dello Statuto, e non del Regolamento, e perciò con maggior valore, non pone termini al Consiglio regionale per la riapprovazione di un disegno di legge respinto dal Governo.

Dice esattamente: « Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono promulgati se entro quindici giorni, ecc. ecc. ».

C'è un po' di difficoltà con quelle che sono le nostre norme regolamentari. Il fatto è avvenuto così: che la riapprovazione del disegno di legge rinviato dal Governo, è avvenuta con la maggioranza del Consiglio regionale, ma non con quella maggioranza sufficiente...

(*Interruzione*).

CORSINI (P.L.I.): Eravamo 24, ha letto 24 votanti a favore... non con quel *quorum* previsto dal Governo per la insistenza, in modo da aprire la via o alla accettazione o al ricorso in Corte costituzionale.

La materia è identica, il disegno di legge è lo stesso, identico. Se noi qui lo approviamo con il *quorum* voluto dal 2° comma dell'art. 49 dello Statuto, siamo esattamente all'interno delle disposizioni, perchè non esiste un termine per riapprovarlo; non dice: se non lo riapprova entro quindici giorni, se non lo riapprova entro tre mesi, se non lo riapprova entro sei mesi. Dice: « se non lo riapprova a maggioranza assoluta », per cui possiamo benissimo, io credo, passare alla votazione prevista per la insistenza.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola all'avv. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Secondo me si fa confusione tra l'art. 49 dello Statuto e l'art. 99 del Regolamento.

L'art. 49 dello Statuto riguarda, al 2° comma, la riapprovazione dei disegni di legge che non hanno ottenuto il visto del Governo, i quali possono essere ripresentati per la eventuale riapprovazione senza limiti di termine.

Viceversa l'art. 99 del Regolamento, riguarda i disegni di legge non approvati dal Consiglio, che possono essere ripresentati entro sei mesi.

Quindi l'*iter* che ha seguito, non questo disegno di legge, perchè per me questo è un disegno di legge, nuovo, ma diciamo pure il disegno di legge che fu approvato in un primo tempo dal Consiglio regionale e non vistato dal Governo, si è concluso con la ripresentazione in aula dello stesso disegno di legge, che non ha ottenuto la seconda approvazione, che avrebbe dovuto ottenere per provocare o la promulgazione o un cambiamento di atteggiamento da parte del Governo e un ricorso alla Corte costituzionale.

Questo *iter* è già stato seguito tutto e per intero...

BRUGGER (S.V.P.): No, no.

MITOLO (M.S.I.): Sì, perchè altrimenti che cosa si dovrebbe ammettere? Che un disegno di legge, che non ha ottenuto l'approvazione da parte del Governo, che viene ripresentato la seconda volta e non ottiene la seconda volta l'approvazione da parte del Consiglio, possa essere ripresentato nuovamente, nella stessa forma che si esige dall'art. 49.

Ora, in base all'art. 49, secondo me, un disegno di legge che non ha avuto l'approvazione da parte del Governo, si può ripresentare

in Consiglio solo una volta, non indefinitamente. Con questo sistema vostro bisognerebbe ripresentarlo tutte le volte che uno lo vuole; viceversa mi pare che questo urti contro la logica ed anche contro il buon senso, scusate.

Qui si tratta di un disegno di legge, che, non avendo avuto l'approvazione del Consiglio regionale, viene ripresentato come un nuovo disegno di legge. Questa è facoltà di chiunque di poterlo fare, entro sei mesi, purchè rispetti il termine dell'art. 99. Un disegno di legge non approvato dal Consiglio regionale, si ripresenta dopo sei mesi, ma si deve seguire l'*iter* normale, la discussione generale e la discussione articolata. Non mi pare che si possa confondere l'ipotesi prevista dall'art. 49, ripeto, con quanto prevede l'art. 99.

PRESIDENTE: Io dico che questa è l'identica idea che ho io. Con la seconda votazione in Consiglio, con la riapprovazione che è stata respinta dal Consiglio, per ma la legge è decaduta, e adesso è stata ripresentata come nuova legge. Questa è la mia idea.

La parola al dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Credo che si tratti di conciliare l'applicazione dell'art. 49, rapporti tra Regione e Governo centrale, con l'osservanza del Regolamento interno del Consiglio. Nei confronti del Governo, come già è stato osservato, viene presentata — queste sono le premesse — la stessa legge, rinviata una volta e sulla quale il Consiglio può, se crede, fare quella delibera, ai sensi dell'art. 49, cioè insistere. Credo che, nei confronti del Governo, soltanto questa situazione sia quella effettivamente da prendere in considerazione, cioè di una legge rinviata — del resto nella medesima legislatura, quindi non deceduta per chiusura della legislatura — una legge rinviata, che il Consiglio regionale può, se crede, riapprovare.

Ora io mi posso immaginare, anche in armonia col Regolamento, che il Consiglio regionale possa, in un primo tempo, non riapprovare, non raggiungendo il *quorum* previsto — sappiamo che son stati raggiunti 24 voti su 25 richiesti — e che possa, dopo sei mesi, cambiare idea, e riapprovare.

Questo credo che sia un ragionamento logico.

MITOLO (M.S.I.): Ma con un nuovo disegno di legge che non è stato approvato dal Consiglio. Qui si tratta dell'art. 99 del Regolamento, non dell'art. 49 dello Statuto!

BENEDIKTER (S.V.P.): Io potrei immaginarmi che, dopo sei mesi, i proponenti — qui si tratta di iniziativa consiliare — chiedano al Consiglio una nuova votazione, per vedere se il Consiglio questa volta sia del parere di riapprovare, raggiungendo quella maggioranza assoluta necessaria.

Credo che logicamente questo si possa sostenere, cioè il Consiglio, nel 1961, non ha raggiunto il numero sufficiente per la maggioranza assoluta; nel '62 o '63 potrebbe raggiungerlo, sempre sotto la condizione che sia l'identica legge. Nei confronti del Governo, credo, nei rapporti tra Regione e Governo centrale, è l'identica legge; il fatto che sia stata ripresentata nell'interno del Consiglio non conta.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Come portavoce del gruppo...
(Interruzione).

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): ... Come capogruppo, portavoce del gruppo che è contrario a questa legge, non na-

scondo che sarei tentato, preso un po' dall'interesse che la cosa può rivestire, di accettare la tesi della S.V.P. E' una tesi che evidentemente metterebbe al sicuro un certo risultato politico nella votazione, però purtroppo non mi pare di poter accedere a questa tesi, tanto più che si tratta di una legge che vede il Consiglio profondamente diviso, cioè i gruppi politici in Consiglio profondamente divisi sul merito della legge stessa, per cui credo sia opportuno, prima della votazione, essere in chiaro su quella che sarà la portata della votazione che interverrà. Perchè è evidente a tutti che, se si accetta la tesi che questa è una seconda votazione, la maggioranza richiesta è quella dei venticinque; se si accetta invece l'altra tesi, che questo sia il primo atto del nuovo *iter* che la legge segue, è soltanto necessaria la maggioranza relativa. Quindi evidentemente la questione non è priva di fondamento, tutt'altro.

Ripeto che, dal punto di vista del volere un successo politico, sarebbe meglio che prevalesse la tesi sostenuta dalla S.V.P., che renderebbe il nostro compito più facile; però mi pare di non poterla accettare.

E' ben evidente che si tratta di combinare due tipi di esigenze: una è il rapporto fra il Consiglio e il Governo, e l'altra è il rapporto interno del Consiglio. Però a me pare che non sia sostenibile, o comunque non sia sottendibile l'*iter* che il Consiglio si è dato, attraverso il suo Regolamento, e in base al nostro Regolamento, non c'è dubbio che la legge a suo tempo votata, rinviata dal Governo e riportata, è decaduta, intervenendo a questo punto l'applicazione dell'art. 99, che dice che la stessa proposta di legge o lo stesso provvedimento non può essere ripresentato se non dopo sei mesi; cosa che è stata fatta, nel senso che le opposizioni hanno aspettato regolarmente la scadenza dei sei mesi, per riproporre il disegno di legge,

disegno di legge che, evidentemente, per il Consiglio, iniziava un nuovo *iter*, nuovo *iter* che noi come Consiglio non possiamo disattendere. Quindi, purtroppo in un certo senso, lasciatemi dire, occorre ammettere che questa è la prima votazione del disegno di legge e che pertanto segue le norme che riguardano la votazione normale delle leggi. Se domani interverrà il rinvio del Governo — e sarà presumibile che intervenga, perchè anche per il Governo sarà un po' difficile che possa modificare il punto di vista espresso nei confronti del Consiglio, ma potrebbe anche mutarlo — se il Governo insisterà sui suoi motivi di rinvio, allora ci troveremo di fronte ad una seconda votazione e quindi nel caso del 2° comma dell'art. 49. Ma oggi, purtroppo, dico io, non possiamo ravvisare seriamente, che questa votazione sia riferibile al 2° comma dell'art. 49.

Quindi mi pare che, se fosse un'altra materia o un'altra legge, anche la discussione potrebbe forse essere meno importante, però, ripeto, trattandosi di una legge come questa, che ha aspetti politici assolutamente prevalenti, è bene che siamo in chiaro su quello che il Consiglio farà, in maniera tale che non ci mettiamo a discutere dopo. Ragione per cui, ripeto, mi pare che la tesi sostenuta dalla S.V.P., purtroppo non sia accettabile e che invece occorra accettare l'altra tesi, che mi pare difficilmente contestabile che si tratti di un nuovo *iter* legislativo.

PRESIDENTE: Io penso che anche i proponenti siano del mio parere, perchè, nella loro relazione, non hanno detto nulla di questo; hanno presentato la legge, come legge nuova.

Io l'ho mandata alla Commissione e anche la Commissione non si è espressa; quindi per me è una legge nuova.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che dobbiamo dare atto, e volentieri, della oggettività con la quale il capogruppo della Democrazia cristiana ha riconosciuto che gli tornerebbe estremamente comodo accettare la tesi della S.V.P. E' evidente che è così: tornerebbe comodo a chi non vuole la legge, e allora è meglio che ci parliamo chiaro.

Diamo atto anche alla Presidenza che l'interpretazione più corretta, ci sembra questa. Non dimentichiamo, fra il resto, che la prima approvazione di questa legge e il rinvio da parte del Governo, sono avvenuti nella passata legislatura. E mi pare che sia regola generale, sancita da qualche articolo del nostro Regolamento e del nostro Statuto, che alla fine della legislatura tutto si caduca, — come dice il collega Benedikter molto bene —; è caducato tutto, comprese le iniziative andate o non andate a buon termine. Tanto è vero che, se non erro, il disegno di legge della passata legislatura, portata, come prima firma e come relazione, quella del sottoscritto, e quello della legislatura corrente porta come prima firma e come firma del relatore, quella del collega Paris. Potremmo essere due estranei; siamo, per un fortunato e felice caso, colleghi di partito. Siamo colleghi di partito, ma potremmo anche non esserlo; quindi i nomi contano anche in questo caso.

Questo disegno di legge porta, se non erro, porta il numero 2. Questo significa che noi, persa praticamente la battaglia nella precedente legislatura, abbiamo detto: lo ripresentiamo subito. L'avevamo pronto, si trattava di copiarlo, di cambiare forse...

CORSINI (P.L.I.): (*Interrompe*).

RAFFAELLI (P.S.I.): Ecco, allora guarda, Corsini, siccome io, qui dentro, sono colui che della propria memoria si fida meno di tutti gli altri, prego la Presidenza di voler far pre-

disporre per domani, se non arriveremo a metterci d'accordo oggi, gli esatti estremi dell'*iter* che ha avuto questa legge, in questa legislatura ed anche nella precedente, tanto per saper tutto.

PARIS (P.S.I.): Ha ragione Corsini.

RAFFAELLI (P.S.I.): Va bene, d'accordo Paris, io non ricordo niente. Più che dire in pubblico che memoria non ne ho, che faccio confusione, cosa vuoi che ti dica? Devo credere a te, a Corsini, a Benedikter? Ci sono le carte che parlano, ci sono i documenti, ci sono i verbali del Consiglio; ce li prepari la Presidenza.

Comunque sia, una cosa è certa: che noi abbiamo ripresentato questo testo, passati i sei sacramentali mesi, entro i quali non si può riproporre un testo che è stato respinto. Questo mi pare incontrovertibile, memoria o non memoria. Quindi è incontrovertibile che ci troviamo di fronte a una prima lettura, come si dice in Parlamento, o a una prima votazione di questo testo, che va fatta quindi a maggioranza semplice, non col *quorum* previsto dall'art. 49.

Io ritengo che la Presidenza su questo possa tranquillamente dire la sua parola, senza chiedere pareri di nessuno, perchè la Presidenza — ho avuto modo di esprimere questa opinione anche nei giorni scorsi — del Regolamento e dello Statuto può essere anche interprete autonoma, quando non ricorrano gravissime questioni di dubbio.

Nel merito, io vorrei chiedere ai colleghi della S.V.P. per quale arcana ragione si vogliono intestardire a sostenere questa tesi. Siamo per la legge? Ed allora seguiamo la via più facile per la sua approvazione, che in questo momento è anche la più corretta, la più sicura, la meno controversa, perchè la controversia

l'avete sollevata voi, cioè quella della maggioranza semplice. Siamo per la non approvazione? Facciamo come ha fatto la Democrazia cristiana, diciamo: non la vogliamo. E' molto più semplice e molto più corretto e molto più onesto...

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): No. Se vogliamo votarla, perchè passi e perchè arrivi un'altra volta coi voti sufficienti del Consiglio al Governo, oggi, in questo momento e in questa situazione, l'unica strada è quella di votare la maggioranza semplice; e nessuno, a incominciare da chi è contrario, ci contesterà la regolarità di questa procedura, perchè l'ha appena detto il capogruppo della Democrazia cristiana, ricordando con molta chiarezza ed obiettività, che questo era contro il suo interesse politico contingente.

Dobbiamo insegnarglielo noi il loro interesse? Allora assumiamocene la responsabilità, e non cerchiamo questioni di procedura.

PRESIDENTE: La parola al dr. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Non cerchiamo affatto questioni di procedura, e devo dissentire da quanto ha espresso il capogruppo della Democrazia cristiana.

Si tratta forse anche, in certi casi, di un ragionamento che potrebbe anche essere indetto dal buon senso e precisamente: in base a quale norma noi non possiamo continuare con una legge, che non ha avuto i necessari voti in una prima riapprovazione, per tentare di riapprovarla una seconda volta?

Qui il Regolamento ci impedirebbe di ritornare su questa legge, anche sei mesi dopo, nella fase nella quale l'abbiamo abbandonata.

Questo lo dovrei intanto dire per una ragione, non soltanto che è dettata da norme giuridiche, ma anche per una ragione di buon senso. Infatti, se noi abbiamo già una volta sentito cosa dice il Governo sulla legge, perchè i motivi di rinvio sono stati chiariti e sono stati chiaramente presentati, riteniamo ora che il Governo abbia cambiato completamente il suo pensiero? Riteniamo che adesso non valgano più per il Governo quei motivi di rinvio che valevano allora? Dobbiamo per forza, in base alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, tornare sulla prima fase o no? Se ci sono le norme che ce lo dicono esattamente, torneremo, siamo d'accordo; se però non c'è un termine per la riapprovazione di una legge rinviata, perchè non utilizzare, non sfruttare questa possibilità di poter andare oltre, non so, un anno, due anni, nella ripresentazione o nel ritrattamento della legge stessa, anche a norma dell'art. 99?

Io vorrei sapere cosa ci impedisce un trattamento del genere, anche perchè dico: come mai dobbiamo fare un lavoro di Sisifo nel nostro Consiglio regionale, tornando dopo sei mesi a quanto avevamo iniziato *illis temporibus*, quando di una legge, che era stata approvata e rinviata da parte del Governo, non abbiamo ritentato la riapprovazione?

MITOLO (M.S.I.): Abbiamo tentato...

BRUGGER (S.V.P.): No, abbiamo tentato ma possiamo anche ritentare...

MITOLO (M.S.I.): E allora?! Allora non si potrà mai presentare una legge come nuova. L'art. 92 non troverà pratica applicazione!

BRUGGER (S.V.P.): In questa fase non trova pratica applicazione, ma in effetti ci sono

moltissime possibilità di modificare o di ripresentare una legge che nel testo è nuova. In questo caso però non so cosa ci impedirebbe di continuare lì dove abbiamo terminato; non so il motivo per cui non si potrebbe farlo. Per conto nostro, non sarebbe una questione così pacifica, come viene ritenuta dal capogruppo della D.C. e dal consigliere Raffaelli. Per conto mio niente ci impedirebbe di continuare lì dove avevamo cessato, anche per il fatto che io ritengo il Governo avrà lo stesso atteggiamento della precedente volta di fronte alla stessa legge, proprio allo stesso testo; o crediamo forse che in base a modifiche politiche, ecc. il Governo abbia un altro atteggiamento? Ditecelo, per piacere, se credete questo!

Ci troviamo di fronte ad un rinvio, alla legge rinviata dal Governo, che non ha avuto la maggioranza per la riapprovazione; questa è la fase in cui ci troviamo. Torniamo sui passi, se ritenete opportuno...

(Interruzione).

BRUGGER (S.V.P.): Senz'altro, però io credo che sia necessario riconsiderare la situazione, perchè in un altro caso forse ci risparmieremo un mucchio di lavoro e un mucchio di sedute del Consiglio regionale, così come ce le risparmieremo anche questa volta, credo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli;

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho cercato di ricostruire con l'aiuto di chi si ricorda meglio di me, come sono andate le cose: la legge è stata approvata nella legislatura precedente, respinta dal Governo nella legislatura precedente, durante la quale legislatura non è stata ripresentata al Consiglio per la riapprovazione. Non

essendo quindi un disegno di legge respinto, ma un disegno di legge approvato dal Consiglio e solo respinto dal Governo, quindi in posizione, diciamo così, interlocutoria, è rivissuto automaticamente all'inizio di questa legislatura; era vivente ancora, ai fini della eventuale riapprovazione col *quorum* previsto all'art. 49, riapprovazione che è stata posta all'Ordine del giorno e che non c'è stata perchè si sono raggiunti 24 voti anzichè 25.

Mi pare che, giunti a questo momento, vale la regola che una legge che non ottiene la maggioranza prevista — vuoi semplice in prima lettura, vuoi qualificata, dopo il rinvio da parte del Governo — decade a tutti i fini. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, ma decade, e quella è decaduta, e noi, passato il periodo previsto, l'abbiamo ripresentata e quindi è indubbiamente una legge nuova.

Voglio fare una proposta a carattere personale, che lascio smentire subito dagli altri colleghi, perchè mi viene in mente adesso e caso mai la ritiro: vogliamo lasciare alla Presidenza il tempo di chiarire a se stessa, con precisione, se ritiene di averne bisogno, il problema, e di venire a dire al Consiglio: guardate che le questioni stanno così e così, quindi io vi sottopongo per la votazione, o con la maggioranza semplice o qualificata, senza ulteriori discussioni, questo disegno di legge? Per me potrebbe andar bene. Martedì, all'inizio di seduta, la Presidenza ci dice: guardate, i precedenti sono questi, l'interpretazione della Presidenza è questa, qui il Consiglio esprime o una maggioranza semplice o una maggioranza qualificata, perchè il caso è il caso A) oppure il caso B). Se gli altri colleghi sono d'accordo, se il Consiglio è d'accordo, se la Presidenza accetta, io farei questa proposta, perchè siamo in materia, pare, oppinabile. Le mie opinioni io le ritengo giuste, ma devo riconoscere che

hanno diritto di esistere anche quelle degli altri.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al dr. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sì, veramente non ho niente contro la proposta del cons. Raffaelli di lasciar la decisione alla Presidenza, ma pur tuttavia io credo che questo caso sia meritevole di discussione in Consiglio. Se non vado errato, è l'unico caso di questo genere che si sia mai verificato in Consiglio regionale, dal 1948 fino adesso; è l'unico caso dove il Consiglio regionale ha approvato una legge, che in seconda elezione non è stata più approvata col *quorum* previsto e che poi viene ripresentata nell'identico testo al Consiglio regionale.

Ora, l'iter che è stato segnalato qui dal cons. Raffaelli, è quello che avevamo una legge approvata dal Consiglio regionale nella legislatura precedente, che però non ha ottenuto l'approvazione del Governo e perciò — dice — è rimasta in piedi per il Consiglio, sebbene ci fosse una norma precisa nel nostro Regolamento che dice che alla fine della legislatura ogni disegno di legge è decaduto.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ma non è approvato però!

DALSASS (S.V.P.): Ma non approvato, ma in questo caso noi riteniamo per buone le osservazioni del Governo o no?

(Interruzione).

DALSASS (S.V.P.): No, non le riteniamo per buone? No. Un momento: noi non le riteniamo buone, ed anch'io son dell'avviso che non dobbiamo ritenerle buone, perchè è il Con-

siglio regionale che deve insistere. Non le riteniamo buone senz'altro, ma anche in questo caso, se abbiamo detto che dobbiamo insistere sul disegno di legge, anche oggi dobbiamo insistere e dire: non iniziamo di nuovo, ma iniziamo là dove non siamo riusciti a superare l'ostacolo, la seconda volta che venne sottoposto al Consiglio regionale. Lì dobbiamo iniziare, secondo me, l'*iter*, ed è per questo che io dico che dovremmo insistere sul *quorum*. Ma comunque, se c'è una proposta, come dicevo, del cons. Raffelli, che decida la Presidenza, decida pur la Presidenza, però ponderi bene, perchè, secondo me, è l'unico caso che sia avvenuto dal '48 in poi in questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, io penso veramente che noi stiamo discutendo di lana caprina, e mi pare che logica, giusta ed obiettiva, fosse la impostazione da lei data, allorchè annunziò al Consiglio una sua coerente interpretazione del Regolamento.

Essa veniva opportuna, perchè se non altro veniva a rimediare ad una precedente violazione di Regolamento, perchè è ovvio e logico, che i disegni, i progetti di legge presentati da un'Assemblea legislativa trovino, incontrino decadenza, allorchè termina il termine costituzionale in cui questa Assemblea agisce ed opera.

Per me doveva esserci decadenza di questo disegno di legge, allorchè cessò la passata legislatura. Con un artificio esso venne mantenuto in vita, e già allora, io dico, siamo entrati a violare completamente il Regolamento. L'*iter* di quel primo disegno di legge era concluso nel momento stesso in cui terminava la nostra legislatura. Doveva intraprenderne un secondo. Questo secondo lo si è iniziato errando, mantenendo in vita un disegno di legge già decaduto, e non c'è stata approvazione del Con-

siglio regionale, con la maggioranza richiesta dal 2° comma dell'art. 49.

Ecco che si configura e che si realizza la completa percorrenza dell'*iter*, che una legge deve avere quando il Governo la respinge. Ed è tanto vero che è verità ciò che in questo momento mi permetto di enunciare, che gli onorevoli proponenti dell'attuale disegno di legge, hanno applicato, nel presentare alla discussione e all'attenzione di questo Consiglio, non già l'art. 49 che essi invocano attualmente, per forzarne l'interpretazione, ma hanno presentato esso disegno di legge proprio applicando l'art. 99 del Regolamento di questa Assemblea, che riguarda e configura materia che non ha niente a che vedere e da spartire con l'attuale disegno di legge, con le attuali condizioni che il disegno di legge investe. E pertanto mi sembra assolutamente da non accettare, onorevole Presidente, quella che è stata l'impostazione — corretta, senza dubbio — del capogruppo dei consiglieri socialisti, il quale voleva deferire alla sua autorità una interpretazione del Regolamento.

Ma lei, nella sua autorità, onorevole Presidente, questa interpretazione l'ha già assunta, l'ha già pronunciata, e rettamente e giustamente, io dico, perchè la Presidenza del Consiglio può sì chiedere sospensioni su discussioni di disegni di legge per mettere un proprio parere, ma quando la materia sia veramente controversa e sia da differirsi alla attenzione dell'ufficio di Presidenza, ma non già quando essa sia pienamente, logicamente, compiutamente configurata e contenuta entro precise disposizioni e del Regolamento e dello Statuto di autonomia.

Pertanto per me è valido quello che lei ha detto prima, onorevole Presidente, e cioè che questo è un disegno di legge completamente nuovo.

E mi spiace veramente dover constatare, nel corso di questa discussione, onorevole Pre-

sidente, come sia veramente vera, ecco, quella verità che vuole in ogni democristiano un peccatore in potenza. Quanta nostalgia del peccato nel capogruppo della democrazia cristiana! La tentazione. Il piacere della mela d'Adamo. Il piacere. Sentirsi tentato di compiere una violazione, ma non poterla fare, poveretto, non poterla fare, perchè l'Arcangelo Gabriele, che in questo momento è lei, onorevole Presidente, che interpreta il Regolamento come esso va interpretato, glielo impedisce di fare. Ma però quanto trasporto a peccare! Perchè? Evidentemente perchè di problema politico si tratta e non più di problema di interpretazione di Regolamento; si tratta di esprimere un proprio voto su una determinata legge che può piacere o non piacere, ed allora ecco la nostalgia del peccato, che rimbalza verso il gruppo socialista, anch'esso alle prese con altre maggioranze, ed è tanto forte questa nostalgia, da costringere il capogruppo, cons. Raffaelli, a riconoscere la invalidità permanente della propria memoria, che io so invece perfetta e valida. Il cons. Raffaelli indubbiamente non doveva indisporre altri gruppi politici qua dentro. Pertanto, onorevole Presidente, cessiamo dal gioco delle parti, mettiamo fine alle commedie pirandelliane su questo disegno di legge, e diciamo che veramente, unicamente sostenibile sia la tesi che lei, con tanta competenza, prima qui dentro, all'attenzione di questo Consiglio, ha proposto.

Pertanto si tratta di disegno di legge nuovo e chiediamo, onorevole Presidente, che esso segua l'iter che dal Regolamento e dallo Statuto, in forma precisa, viene garantito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Non aggiungo altro alla tesi circa la denominazione da dare a questo disegno di legge. E' nuovo anche per me.

Rilevo con piacere come sia da apprezzare il senso del pudore del capogruppo della Democrazia cristiana, mentre non è da apprezzare la mancanza di pudore del Presidente della Commissione affari generali, il quale avrebbe potuto anche star zitto, nel senso che la Commissione affari generali, allorquando ebbe a trattare questo disegno di legge, non sollevò certamente la questione se era un disegno di legge da rivotare.

La Commissione non ha ritenuto che fosse un nuovo disegno di legge, altrimenti...

BENEDIKTER (S.V.P.): (*Interrompe*).

NARDIN (S.V.P.): Certo! Del senno di poi, Benedikter! Io spero di poterti sempre chiamare Benedikter, non camaleonte, nel futuro, ma è indubbio che quello che è accaduto stamattina lascia veramente perplessi circa anche le lacune del sistema parlamentare. E ci conforta questo senso della giustezza di una posizione o meno di alcuni, almeno, colleghi della S.V.P., i quali lasciano chiaramente intendere che, quando una cosa riveste un certo interesse, su questo sono pronti a scatenare battaglie, a chiedere adesioni, ecc.; quando una cosa non ha per loro un concreto interesse, avvenga quello che deve avvenire e si guarda indifferenti, punto e stop.

Ora, signori della S.V.P., ragionate in modo diverso e in senso anche più politico, se volete esser meglio compresi e intesi.

Detto questo però, signor Presidente, dirò che quanto ebbe a sostenere il collega Brugger poc'anzi, è stato detto in un momento sbagliato, perchè? Questa discussione, semmai, la doveva fare alla fine della trattazione dell'art. 1 del disegno di legge. Egli non può obiettare che non si deve votare la chiusura della discussione generale e che non si deve votare il passaggio degli articoli.

Ma, signor Presidente, io sarò probabilmente tra coloro che presenteranno un emendamento al testo qui proposto. Probabilmente. E ci può essere la volontà del Consiglio di modificare il testo; anzichè tremila si può fare tremilacinquecento, tremilacento, cinquemila, quattromila, quello che volete. Signori, se questo interverrà, è evidente, spero, che sarà chiaramente inteso questo come un nuovo disegno di legge. Allora tu Brugger, che dici adesso «sì», perchè limiti la discussione in modo tale da precludere addirittura la votazione, relativamente alla chiusura della discussione generale e al passaggio alla discussione articolata? Se noi dovessimo accettare la tua tesi, così allegramente venuta fuori nella vostra riunione di gruppo, noi non potremmo neanche discutere l'articolo unico, dovremmo soltanto votare la legge, rivoltarla, punto e stop.

Invece bisogna consentire al Consiglio, dopo aver fatto una discussione generale, di discutere anche l'articolo, ed eventualmente di modificarlo. E poi, la discussione sulla questione se deve essere un disegno di legge da rivoltare o da votare per la prima volta, potrà intervenire soltanto chiusa la discussione sull'articolo, cioè chiuso l'*iter* dell'articolo stesso.

Pertanto, signor Presidente, lei proprio, non discrezionalmente, ma avvalendosi della sua qualità di Presidente, deve mettere in votazione la chiusura della discussione generale, quando sarà il momento, e il passaggio alla discussione articolata, e comunque consentire la discussione della legge. Questo deve consentire. Dopo vedremo. E semmai, signori della S.V.P., la questione la dovete porre alla fine.

BRUGGER (S.V.P.): (*Interrompe*).

NARDIN (P.C.I.): L'hai posta con eccessivo anticipo, collega Brugger; hai scoperto

troppo presto le carte. Un'altra volta sii miglior giocatore.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Era evidente, Brugger, che doveva andare a finire così. Sostenendo la tesi, si poteva sempre ricadere nell'altra tesi, modificando l'articolo. Essendo stata fatta prima l'obiezione, era chiaro che il ripiegamento logico degli altri, era quello che ha annunciato il cons. Nardin.

Però mi pare, pur mantenendo ferma l'interpretazione che io prima ho dovuto dare, che non c'è dubbio che, anche se il cons. Nardin parlava di pudore a proposito di Benedikter, bisogna ammettere che Benedikter oggi ha sostenuto la stessa tesi che ha sostenuto nella relazione della Commissione; ma purtroppo — e questo è un elemento che prima neanche io avevo molto a fondo osservato, e che però nessuno qui ha rilevato — siamo di fronte ad una relazione della Commissione affari generali, che accompagna questo disegno di legge al Consiglio, dove raccomanda la riapprovazione.

Quindi è evidente — e poi il testo lo conferma e adesso lo leggerò — è evidente che la Commissione, pur non avendo probabilmente discusso il caso, ha ritenuto di dover mandare al Consiglio il testo per la riapprovazione.

Se consentite la rileggiamo, perchè è stata letta all'inizio molto in fretta, però...

(*Interruzione*).

RAFFAELLI (P.S.I.): 20 novembre 1962, scusa!

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Ah! avete ragione. Chiedo scusa, signo-

ri, ma è stata passata come la relazione al disegno di legge...

RAFFAELLI (P.S.I.): Cattivi consiglieri hai!...

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): No, ma è stata passata come la relazione al disegno di legge. Il disegno di legge è lo stesso, ma evidentemente la relazione è fatta prima; il cons. Benedikter m'ha confermato che questa era la tesi sua.

Ora, se a un certo punto si intende dirimere la questione in maniera che sia un po' tranquilla per tutti, va bene; se la vogliamo rimettere alla Commissione perchè esamini anche questo punto, noi non abbiamo nulla in contrario; se si desidera invece procedere immediatamente alla votazione, pur che sia chiaro su che cosa si voti, allora sono d'accordo di procedere alla votazione.

PRESIDENTE: La parola al dr. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Il cons. Nardin aveva detto che le mie considerazioni erano intempestive, in quanto premature. Ora io credo che non sia esatto quanto il cons. Nardin ha detto. Noi adesso ci troviamo di fronte ad una legge, identica a quella che a suo tempo ci era stata proposta per la riapprovazione. Certamente oggi, nell'attuale fase, dobbiamo sollevare questa questione, per il fatto che ci troviamo oggi di fronte allo stesso testo. Se avessimo un altro testo, allora la questione sarebbe differente, però se, strada facendo, possono av-

venire delle modifiche, non ho nulla in contrario, ma oggi dobbiamo sollevare questa questione, perchè questo testo è lo stesso testo presentatoci per la prima riapprovazione. Non credo che sia intempestivo questo intervento, ed è per questo che le premesse oggi sono tali da poter dire che nulla ci impedisce di ripetere la riapprovazione, ed io sono persuaso che il Governo, se approviamo la legge a suo tempo rinviata, toglierà i rilievi fatti, oppure la passerà alla Corte costituzionale, senza curarsi che una prima riapprovazione non ha avuto i necessari voti. Non abbiamo un termine per la riapprovazione delle leggi rinviate, e poichè non abbiamo un termine, credo che si possa anche cercare di riapprovare, quando una volta questa riapprovazione non era possibile per mancanza della maggioranza qualificata.

Io credo che niente nello Statuto e niente nel Regolamento ci sia, in base al quale una riapprovazione attualmente ci potrebbe impedire per poter fare l'ulteriore *iter* al Governo.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo alla discussione dell'articolo unico della legge.

Ora votiamo il passaggio alla discussione di questo articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto a maggioranza con 16 voti contrari e 12 favorevoli. Si sono astenuti i Consiglieri della S.V.P.

La seduta è tolta.

(Ore 14).

